



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 452

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 settembre 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

10^a (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 6

2^a - Giustizia:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 191

Plenaria (2^a pomeridiana) » 196

4^a - Difesa:

Plenaria » 201

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 206

Plenaria (pomeridiana) » 209

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41) » 213

7^a - Istruzione:

Plenaria » 214

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 452° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 settembre 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	218
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	220
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	223
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159)</i>	»	231
<i>Plenaria</i>	»	231
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	235

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	237
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	238
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	239
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	240

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 9 settembre 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera
EPIFANI

indi del Presidente della 10^a Commissione del Senato
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria

317^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente

MORRA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, e Massimo Garavaglia, assessore all'economia, crescita e semplificazione della Regione Lombardia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL: audizione del Presidente della Regione Liguria

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 3 agosto.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il presidente della Regione Liguria, Giovanni TOTI, il quale legge una memoria scritta che successivamente consegnerà alla Presidente.

Prende la parola la senatrice LANZILLOTTA (PD) per una richiesta di chiarimento in merito all'audizione del presidente Toti, a cui risponde la PRESIDENTE.

Intervengono, quindi, il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M)) e la senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) per formulare alcune osservazioni, nonché i senatori CALDEROLI (LN-Aut) e PAGLIARI (PD) e la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) per porre quesiti, a cui risponde il presidente TOTI.

Il senatore COCIANCICH (PD) interviene per formulare una richiesta di chiarimento, a cui risponde il presidente TOTI.

Svolge, quindi, il suo intervento l'assessore all'economia, Massimo GARAVAGLIA.

Intervengono il senatore CALDEROLI (LN-Aut) e la senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) per porre alcuni quesiti.

Il senatore COCIANCICH (PD) prende la parola per ringraziare l'assessore Garavaglia per la puntualità del suo intervento.

Intervengono, quindi, il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M)) e la senatrice LANZILLOTTA (PD) per porre alcuni quesiti.

L'assessore GARAVAGLIA prende la parola per rispondere ai quesiti formulati.

Interviene il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) per porre quesiti, a cui risponde l'assessore GARAVAGLIA.

Prende la parola, infine, il senatore CALDEROLI (LN-Aut) per formulare alcune osservazioni.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che la memoria depositata dal presidente Toti sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1870, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, pubblicati in allegato.

Il relatore LEPRI (*PD*), dopo aver annunciato che illustrerà gli emendamenti a sua firma più significativi, precisa che tali proposte di modifica sono per lo più volte ad apportare alcuni correttivi al testo approvato dalla Camera dei deputati, ad eccezione di pochi casi in cui appare necessario, a suo avviso, un intervento più organico.

Si riserva, comunque, di presentare ulteriori emendamenti, per recepire eventuali istanze di modifica che fossero avanzate comunque nelle fasi successive dell'*iter*.

Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 3.1, che – sebbene preveda l'integrale sostituzione dell'articolo 3 – in realtà propone solo di inserire alcuni elementi innovativi al testo già approvato dalla Camera dei deputati.

In particolare, ritiene opportuno integrare l'elenco dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di revisione della disciplina del titolo II del libro I del codice civile, relativamente ad associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, limitando l'obbligo di costituzione con atto pubblico alle sole associazioni che intendono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Inoltre, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, dovrebbe essere attribuito al notaio il compito di accertare l'esistenza dei requisiti prescritti. Infine, sarebbe opportuno prevedere, per gli enti privi di personalità giuridica, specifiche forme di tutela delle parti in sede di compravendite immobiliari, al fine di contrastare eventuali comportamenti opportunistici.

L'emendamento 4.1, invece, modifica l'articolo 4, mediante l'inserimento di due aspetti innovativi. Occorre contrastare, in primo luogo, il ri-

schio di un'elusione delle disposizioni riferite alle organizzazioni del Terzo settore da parte di quegli enti che – pur rispettando il vincolo dell'assenza di lucro – applicano tariffe particolarmente elevate o impediscono a determinate persone l'accesso alla compagine sociale. A tal fine, quindi, appare opportuno precisare il concetto di «interesse generale» che, secondo quanto previsto alla lettera a), numero 3), del comma 1 dell'articolo 4, è individuato mediante una più agevole fruizione e valorizzazione dei beni e servizi di utilità sociale anche con l'obiettivo di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

In secondo luogo, a suo avviso, in un'ottica di semplificazione, sarebbe opportuno unificare l'elenco delle attività in settori di utilità sociale, comprendendo sia le attività delle ONLUS indicate all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, sia quelle elencate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2006. Inoltre, ritiene che dovrebbero essere compresi anche il commercio equo e solidale, le attività aggregative e ricreative, i servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, l'alloggio sociale e l'erogazione del microcredito da parte dei soggetti abilitati.

Con l'emendamento 4.98 si prevede l'obbligo di iscrizione degli enti privati del Terzo settore con personalità giuridica, attraverso il notaio, ad un registro tenuto presso le camere di commercio, mentre i soggetti del Terzo settore privi di personalità giuridica sarebbero iscritti in un registro tenuto presso le Regioni. I due registri costituirebbero le due sezioni del registro nazionale del Terzo settore, costituito presso il Ministero del lavoro e disponibile anche presso le Regioni.

Si sofferma quindi sull'emendamento 4.126 che, al fine di tutelare chi opera nel Terzo settore, stabilisce l'adozione – nei contratti pubblici – di condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste nei contratti collettivi nazionali.

Passa, quindi, ad illustrare le proposte di modifica riferite all'articolo 5. Con l'emendamento 5.3 si intende «favorire», oltre che «riconoscere», le specificità e le tutele dello *status* di volontario, mentre l'emendamento 5.7 è finalizzato a precisare le modalità di rimborso spese dei volontari, al fine di preservare il carattere di gratuità della prestazione.

Segnala, quindi, che l'emendamento 5.8 accoglie alcune istanze delle organizzazioni di volontariato, esonerando dall'obbligo di associazione quei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale, ad esempio per la raccolta di vestiario. È prevista, tuttavia, la definizione dei relativi profili assicurativi.

L'emendamento 5.37 modifica i principi e criteri direttivi previsti per la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato. A tale proposito, sottolinea alcuni aspetti che ritiene particolarmente significativi: la facoltà di accesso anche a soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato, l'applicazione di criteri democratici nell'organo assembleare per la definizione della *governance*, con la limitazione del voto multiplo e delle deleghe nonché l'attribuzione alle organizzazioni di volontariato della maggioranza qualificata dei voti nell'assemblea; la previsione, negli

statuti, dell'incompatibilità tra ruoli nell'organo direttivo e l'assunzione di cariche politiche; il divieto, per i centri di servizio, di procedere a erogazioni dirette in denaro o attraverso beni mobili o immobili verso enti del Terzo settore.

L'attività di controllo e gestione dei centri di servizio è attribuita a organismi regionali o sovraregionali, coordinati a livello nazionale, che provvedono anche alla concessione dell'accreditamento dei centri di servizio e al conferimento delle risorse, in applicazione di elementi di perequazione territoriale. I costi di funzionamento sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato). Infine, si prevede una diversa composizione dell'organo di governo, che sarebbe partecipato a maggioranza dalle fondazioni bancarie finanziatrici, con la sola presenza, con quota di minoranza, di organismi di rappresentanza unitaria delle differenti forme di Terzo settore.

Segnala, quindi, l'esigenza di una ulteriore precisazione circa la qualificazione di impresa sociale, in quanto, dalla lettura del testo approvato dalla Camera, questa potrebbe essere considerata come una fattispecie distinta, almeno in parte, dagli altri enti del Terzo settore. Pertanto, l'emendamento 6.2 è finalizzato a ricomprendere l'impresa sociale nel perimetro del Terzo settore, in coerenza con la scelta compiuta nel 2006 dal Parlamento, con il decreto legislativo n. 155.

A suo avviso, non è condivisibile la differenziazione, operata in prima lettura, del principio di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili in rapporto alla natura giuridica delle forme societarie previste dal libro V del codice civile. Pertanto, con l'emendamento 6.34 si stabiliscono limiti e vincoli univoci, ai quali sono peraltro connessi particolari benefici.

Segnala, quindi, tre importanti modifiche all'articolo 8, relativamente al servizio civile universale. Con l'emendamento 8.3, si precisa – tra le finalità del servizio civile – la difesa non armata della patria. L'emendamento 8.19 prevede che anche i giovani stranieri regolarmente soggiornanti possano essere ammessi al servizio civile universale, nell'ambito della programmazione triennale. Con l'emendamento 8.27, invece, si fissano le competenze a livello centrale e regionale in materia di servizio civile universale, ma con l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo.

Infine, con l'emendamento 9.80 si propone il superamento dei differenti regimi fiscali previsti per le ONLUS e gli enti non commerciali. Pur riconoscendo la particolare complessità della materia, ritiene indispensabile un intervento radicale a fini di semplificazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1878) *Deputato BENI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(1203) *MANCONI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, nel mese di aprile, con un’ampia maggioranza.

La proposta si compone di tre articoli e prevede l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Tale ricorrenza è individuata nella giornata del 3 ottobre, in ricordo del naufragio avvenuto due anni fa a Lampedusa, nel quale morirono 368 migranti.

Al comma 2 dell’articolo 1, è precisato che tale giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L’articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, siano organizzate cerimonie, iniziative e incontri volti a sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza. In particolare, al comma 2, si stabilisce che le istituzioni della Repubblica, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovano specifiche iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e formare i giovani sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Infine, l’articolo 3 stabilisce che dall’attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Precisa, quindi, che il provvedimento è volto a sensibilizzare la coscienza collettiva, di fronte al drammatico susseguirsi di tragedie nel mar Mediterraneo e sulle rotte via terra verso l’Europa, che negli ultimi anni hanno provocato la morte di migliaia di persone in fuga da guerre, persecuzioni e miseria. Le tristi vicende riferite dalle cronache di questa estate hanno finalmente indotto i Paesi europei a un atteggiamento di maggiore apertura verso il fenomeno migratorio. Inoltre, recentemente, si sono registrate manifestazioni di solidarietà nei confronti dei rifugiati, in particolare da parte dei cittadini austriaci e tedeschi. A suo avviso, si tratta di un segno tangibile della nuova sensibilità civile che si sta formando su questi temi, che può davvero rappresentare uno dei fondamenti identitari dell’Unione europea.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 1203, presentato dal senatore Manconi e da altri senatori, con il quale si intende istituire – anche in questo caso per il 3 ottobre – la Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare, al fine di conservare la memoria dei naufragi nei quali hanno perso la vita i migranti, nel tentativo di raggiungere le coste italiane.

A differenza del disegno di legge n. 1878, la proposta in esame attribuisce solennità civile alla Giornata nazionale, ai sensi della legge n. 260 del 1949. Tuttavia, non si determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né la ricorrenza costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole, qualora essa cada in giorno feriale.

All'articolo 2, è prevista l'organizzazione di incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto della dignità dei migranti, all'importanza della loro integrazione e al diritto di asilo. Presso la città di Lampedusa è organizzata, in particolare, una specifica commemorazione del naufragio del 3 ottobre 2013.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rilevato che il contenuto della proposta è sostanzialmente analogo a quello del disegno di legge precedentemente illustrato, propone che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente.

Propone altresì che il disegno di legge n. 1878 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame, auspicandone l'approvazione definitiva entro il prossimo 3 ottobre.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, propone di fissare alle ore 18 di martedì 15 settembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1878, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870**

Art. 1.

1.1

MIRABELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «la libera iniziativa dei cittadini che si associano», con le seguenti: «l'autonoma iniziativa dei cittadini che liberamente si organizzano».

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «che si associano», inserire le seguenti: «consapevolmente per dedicare tempo e risorse economiche alla cura degli altri.».

1.3

BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.4

CAMPANELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.5

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.6

MIRABELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo fino alla fine del comma con il seguente: «Il Terzo settore è costituito dall'insieme degli enti privati che perseguono finalità di carattere civico e solidaristico e che, in attuazione del principio di sussidiarietà, svolgono le attività di interesse generale per la collettività, individuate nei rispettivi statuti o atti costitutivi».

1.7

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «enti privati», inserire: «basati sulla partecipazione dei cittadini».

1.8

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «basati sulla partecipazione dei cittadini».

1.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, nel secondo periodo dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «, basati sulla partecipazione dei cittadini, ».

1.10

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «favoriscono la partecipazione delle persone alla vita della comunità, secondo modalità di reale democrazia, di cittadinanza attiva e di crescita del senso civico, e».

1.11

CAMPANELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «finalità civiche» aggiungere le seguenti: «nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «utilità sociale o d'interesse generale» aggiungere le seguenti: «nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

1.12

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «finalità civiche» aggiungere le seguenti: «nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «utilità sociale o d'interesse generale» aggiungere le seguenti: «nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

1.13

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Fanno altresì parte del terzo settore le associazioni sportive dilettantistiche».

Conseguentemente aggiungere all'articolo 1, comma 2, la seguente lettera:

«d-bis) alla revisione della disciplina in materia di associazioni sportive dilettantistiche».

1.14

ENDRIZZI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Non fanno parte del terzo settore», aggiungere le seguenti: «le imprese sociali».

1.15

BIGNAMI

Al comma 1, sostituire, in fine, la parola: «economiche», con le seguenti: «non sociali».

1.16

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le fondazioni di origine bancaria».

1.17

BIGNAMI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fondazioni ex bancarie».

1.18

BIGNAMI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fondazioni bancarie».

1.19

BIGNAMI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «fondazioni».

1.20

ENDRIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscano alloro funzionamento o, comunque, vi aderiscono, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali».

1.21

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «applicabile a tali enti» aggiungere le seguenti: «misurandone annualmente gli effetti sul sistema fiscale».

1.22

CATALFO, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) all'estensione della disciplina in materia di servizio civile universale di cui alla presente legge anche all'attività di volontariato, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi e in ambito lavorativo nello svolgimento di tali attività».

1.24

CAMPANELLA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'estensione della disciplina in materia di servizio civile universale di cui alla presente legge anche all'attività di volontariato, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi e in ambito lavorativo nello svolgimento di tali attività».

1.25

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità».

1.26

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della salute».

1.27

CAMPANELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario», con le seguenti: «d'intesa, per quanto di competenza, con i Ministri interessati e,».

1.28

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario,» con le seguenti: «d'intesa, per quanto di competenza., con i Ministri interessati e,».

1.29

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 3, sostituire le parole: «per quanto di competenza, i Ministri interessati» con le seguenti: «i Ministri interessati per quanto di competenza, le piattaforme associative nazionali di rappresentanza del Terzo Settore».

1.30

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 3, dopo le parole: «i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «, sentiti gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore e le Parti Sociali».

1.31

CAMPANELLA

Al comma 3, dopo le parole: «i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «, gli organismi di Terzo Settore maggiormente rappresentativi».

1.32

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «gli organismi di Terzo Settore maggiormente rappresentativi».

1.33

DI BIAGIO

Al comma 3, dopo le parole: «i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «, sentiti gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore».

1.34

CAMPANELLA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove necessario».

1.35

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ove necessario».

1.36

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 3, sostituire le parole da: «, ove necessario» fino alla fine del comma con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

1.37

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 4, dopo le parole: «con il Ministro della difesa» aggiungere le seguenti: «, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità».

1.38

CAMPANELLA

Al comma 4, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «il Ministero della salute e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

1.39

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sentite le piattaforme associative nazionali di rappresentanza della cooperazione internazionale».

1.40

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli organismi di Terzo Settore maggiormente rappresentativi».

1.41

DI BIAGIO

Al comma 4, al termine della frase aggiungere le parole: «e gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore».

1.42

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

1.43

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «pareri» aggiungere le seguenti: «e le osservazioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «dei pareri» aggiungere le seguenti: «e delle osservazioni».

1.44

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Governo, tenuto conto dei suddetti pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione».

1.45

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.46

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione

e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adattati».

1.47

Luigi MARINO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.48

BIGNAMI

Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

1.49

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «di concerto con le piattaforme associative nazionali di rappresentanza del terzo settore o della cooperazione internazionale».

1.50

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «sentite le piattaforme associative nazionali di rappresentanza del terzo settore e della cooperazione internazionale».

Art. 2.**2.1**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) garantire e riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona nonché come strumento e luogo di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese e di realizzazione dei principi di solidarietà».

2.2

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riconoscere», inserire la seguente: «, favorire».***2.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «riconoscere» inserire la seguente: «, favorire».***2.4**

ANGIONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «valore delle formazioni sociali», inserire le seguenti: «aperte».***2.5**

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «personalità dei singoli», inserire le seguenti: «favorendone lo sviluppo».

2.6

DIRINDIN, BIANCO, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) riconoscere e favorire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il loro sviluppo e la loro diffusione, anche attraverso adeguate misure agevolative e di sostegno;».

2.7

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a bis*) riconoscere e favorire i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, il loro sviluppo e fa loro diffusione, anche attraverso adeguate misure agevolative e di sostegno;».

2.8

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a bis*) riconoscere e favorire i soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, il loro sviluppo e la loro diffusione, anche attraverso adeguate misure agevolative e di sostegno;».

2.9

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) riconoscere e favorire l'iniziativa, basata sulla gratuità e comunque svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto totale o parziale, ancorché finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali».

2.10

CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconoscere e favorire l’iniziativa, svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto, finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali».

2.11

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l’iniziativa economica privata» con le seguenti: «l’attività degli enti privati del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1».

2.12

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l’iniziativa economica privata» con le seguenti: «l’attività degli enti privati del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1».

2.13

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «iniziativa economica privata», aggiungere le seguenti: «a condizione che sia»;*

b) *sostituire le parole: «anche al fine di», con le seguenti: «purché svolta con la finalità di».*

2.14

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «finalità lucrative» con le seguenti: «fini di lucro diretto o indiretto».

2.15

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «finalità lucrative» con le seguenti: «fini di lucro diretto o indiretto».

2.16

MIRABELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finalità lucrative» inserire le seguenti: «o con finalità mutualistiche di tipo sociale».

2.17

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «prioritariamente».

2.18

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali».

2.19

BIANCO, DIRINDIN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

2.20

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

2.21

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «al fine di elevare i livelli di tutela» con le seguenti: «al fine di contribuire alla tutela».

2.22

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali», con le seguenti: «affiancare le istituzioni nella tutela dei diritti umani, civili e sociali».

2.23

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali» con le seguenti: «affiancare le istituzioni nella tutela dei diritti umani, civili e sociali».

2.24

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «elevare i» con le seguenti: «contribuire ai».

2.25

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovere l'accesso alle attività e ai beni culturali».

2.26

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) riconoscere e favorire – anche mediante nonne specifiche – il ruolo peculiare delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità solidaristiche avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

b-ter) valorizzare il principio di gratuità operante in tutte le forme organizzative del Terzo settore, riconoscendo la specificità e le tutele dello status dei volontari che operano alloro interno».

2.27

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle norme vigenti» aggiungere le seguenti: «e dei valori fondanti espressi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Carta sociale europea».

2.28

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle norme vigenti» aggiungere le seguenti: «e dei valori fondanti espressi nella Carta europea dei diritti dell'uomo».

2.29

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle norme vigenti» aggiungere le seguenti: «e dei valori fondanti espressi nella Carta europea dei diritti dell'uomo».

2.30

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle loro finalità» aggiungere la seguente: «solidaristiche».

2.31

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la tutela degli interessi coinvolti», con le seguenti: «di utilità sociale».

2.32

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la tutela degli interessi coinvolti», con le seguenti: «di utilità sociale».

2.33

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la tutela degli interessi coinvolti», con le seguenti: «solidaristiche e la tutela degli interessi delle comunità a cui si rivolgono».

2.34

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ridurre e snellire gli adempimenti burocratici, garantendo l'ottimizzazione degli oneri connessi e la semplificazione delle procedure in generale e con specifico riguardo a quelle di acquisizione dello status di organizzazioni non governative».

2.35

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «, prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto diretto e indiretto di distribuzione degli utili e del patrimonio».

2.36

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica, anche al fine di assicurare per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, la gratuità degli adempimenti burocratici necessari al loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49».

2.37

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «semplificare» con la seguente: «coordinare».

2.38

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, logica e sistematica» con le seguenti: «e la visione d'insieme della normativa del Terzo settore».

2.39

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il carattere nazionale dell'intero quadro normativa».

2.40

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) riconoscere e favorire, anche mediante norme specifiche, il ruolo peculiare delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità solidaristiche avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

d-ter) valorizzare il principio di gratuità operante in tutte le forme organizzative del Terzo settore, riconoscendo la specificità e le tutele dello status dei volontari che operano alloro interno».

2.41

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) in sede di riordino e revisione della disciplina tributaria applicabile agli enti del Terzo settore, riconoscere alle società che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata, a fini di utilità sociale, nel campo dell'assistenza agli anziani e ai disabili, nel campo sanitario e formativo, nonché nell'ambito della tutela dei minori e dei disabili, le stesse agevolazioni, per quanto compatibili, che valgono per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)».

2.42

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*d-bis*) prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico o per l'espletamento di servizi pubblici, non comporti maggiori costi o minore livello di prestazioni rispetto ai servizi pubblici presenti o attivabili dalle pubbliche amministrazioni includendo nei costi eventuali finanziamenti pubblici, erogazioni liberali, raccolte di fondi comunque realizzate oltre al contributo richiesto all'utente. In caso contrario essi perdono la qualifica di terzo settore e l'offerta prodotta non potrà essere considerata in sede di programmazione e pianificazione dei servizi pubblici;».

2.43

CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, non comporti maggiori oneri per la pubblica amministrazione e/o minore livello nelle prestazioni erogate, qualora effettuata con le medesime risorse economiche che sarebbero state impiegate dalla Pubblica Amministrazione per l'erogazione del medesimo servizio».

2.44

CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, mantenga a parità di risorse economiche-impiegate il medesimo livello di prestazione previsto per quella prestazione se fosse svolta direttamente dalla pubblica amministrazione».

2.45

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1) aggiungere, infine, la seguente lettera:

«*d-bis*) prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, mantenga a parità di risorse economiche impiegate il medesimo livello di prestazione previsto per quella prestazione se fosse svolta direttamente dalla pubblica amministrazione».

2.46

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) prevedere misure sanzionatorie per le istituzioni ricomprese nella definizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 che perseguono impropriamente scopi di lucro diretto e/o indiretto di distribuzione degli utili, dei proventi o del patrimonio in dotazione».

2.47

ENDRIZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) promuovere i principi di solidarietà politica, economica e sociale, nonché valorizzare le attività improntate alla dimensione della gratuità rispetto a quelle di natura imprenditoriale».

2.48

GRANAIOLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con i ministri interessati e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce e aggiorna l'elenco dei beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale di cui al comma 1 lettera *b*) almeno ogni tre anni».

Art. 3.**3.1**

LEPRI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare l'obbligo di costituzione con atto pubblico alle associazioni che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

b) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, attribuendo al notaio l'accertamento delle relative condizioni e di quanto previsto in applicazione delle successive lettere c) e d);

c) disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, nel rispetto della certezza nei rapporti con i terzi e della tutela dei creditori;

d) definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e atti costitutivi;

e) prevedere obblighi di trasparenza e di informazione attraverso forme di pubblicità dei bilanci, ovvero dei rendiconti nel caso di organizzazioni di dimensioni minori, nonché attraverso la pubblicità degli altri atti fondamentali dell'ente;

f) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione alla partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi e al rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

g) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili;

h) prevedere, per gli enti privi di personalità giuridica, specifiche forme di tutela delle parti in sede di compravendite immobiliari».

3.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

3.3

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «rivedere e».

3.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e con le seguenti: per il riconoscimento della personalità giuridica».

3.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e prevedere», con la seguente: «prevedendo».

3.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

3.7

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anche verso terzi», sono aggiunte le seguenti: «commisurati alla dimensione economica e all'entità del bilancio e delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico o a titolo di liberalità da privati».

3.8

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «forme», con le seguenti: «l'obbligo».

3.9

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «forme», con le seguenti: «l'obbligo».

3.10

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «; prevedere che la pubblicità dei bilanci e dei rendiconti sia assicurata anche attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente».

3.11

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei ereditari sociali, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche;».

3.12

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tenendo conto del rapporto» fino alla fine della lettera.

3.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere dalle parole: «tenendo conto» fino alla fine della lettera.

3.14

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino alla fine del periodo.

3.15

DI BIAGIO

Al comma 1 lettera b) al termine sostituire la frase da: «tenendo conto» sino al termine della frase, con: «prevedendo per tali enti una disciplina per la conservazione del patrimonio».

3.16

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «tenendo conto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «prevedendo per tali enti una disciplina per la conservazione del patrimonio».

3.17

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento» con le parole: «prevedendo per tali enti una disciplina per la conservazione del patrimonio».

3.18

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «rapporto tra il».

3.19

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «assicurare» con le seguenti: «prevedere che gli statuti assicurino il rispetto».

3.20

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai diritti di» aggiungere la seguente: «democrazia».

3.21

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai diritti di» aggiungere la seguente: «democrazia».

3.22

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il rispetto dei diritti dei lavoratori;».

3.23

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «stabilmente e».

3.24

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «stabilmente e».

3.25

ENDRIZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), sostituire le parole: «stabilmente e prevalentemente», con le seguenti: «stabilmente o prevalentemente»;*

b) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro».

3.26

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «stabilmente e prevalentemente», con le seguenti: «stabilmente o prevalentemente».

3.27

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve in ogni caso le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali».

3.28

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve in ogni caso le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali».

3.29

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali».

3.30

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) disciplinare il procedimento per la trasformazione e la fusione fra enti del libro I del codice civile».

3.31

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione fra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità fra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».

3.32

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«d-bis) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo

segnatamente allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro».

3.33

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa degli obblighi di trasparenza e di informazione anche attraverso la redazione di codici e modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti nonché dei controlli pubblici per tutti gli enti che si avvalgono stabilmente di dotazioni di natura pubblica, anche sotto forma di finanziamento e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni».

3.34

COLLINA, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*) Gli articoli 2500-*septies* e seguenti del codice civile, concernenti la trasformazione eterogenea da e in società di capitali, si intendono applicabili anche alle trasformazioni fra associazioni e fondazioni. Sono, pertanto, consentite le trasformazioni, in via diretta ed immediata, da associazione in fondazione,».

3.35

COLLINA, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«*1-bis*) Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Libro V del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del Libro I del codice civile».

Art. 4.**4.1**

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire l'alinea e le lettere da a) a d) con le seguenti:

«1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, mediante la redazione di un Codice che stabilisca le disposizioni generali e comuni, il loro coordinamento nel rispetto del principio di specialità, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificare il Terzo settore come costituito dal complesso degli enti privati che possiedono le seguenti caratteristiche, indicate in statuto, costituenti requisito per l'accesso alle agevolazioni e soggette alle verifiche di cui alla lettera g):

1) perseguimento di finalità civiche e solidaristiche come obiettivo generale dell'ente;

2) svolgimento delle attività in settori di utilità sociale, come previsti all'articolo 1G, comma 1, del D.Lgs 460/1997 e all'articolo 2 del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155, unificando le definizioni e con l'aggiunta del commercio equo e solidale, delle attività aggregative e ricreative, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente. È consentito il periodico aggiornamento dei settori di utilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

3) perseguimento di benefici di interesse generale, determinati dal valorizzare e rendere più fruibili beni e servizi di utilità sociale, anche contrastando la discriminazione economica ed esci udendo-ogni altra forma di discriminazione dei destinatari;

4) previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d).

b) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compa-

gine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;».

4.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e alla revisione organica».

4.3

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «distinguendo, tra questi, gli enti che si caratterizzano per l'esercizio prevalente di attività d'impresa, per l'impiego di risorse pubbliche o per l'impiego di risorse a qualsiasi titolo ricevute da privati o che partecipano a procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti».

4.4

GRANAIOLA

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) identificare chiaramente le diverse specificità che distinguono l'associazionismo su base volontaria da altri enti del Terzo settore, stabilendo per ognuno competenze e funzioni;».

4.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «individuare le attività solidaristiche e di interesse generale», con le seguenti: «individuare le finalità solidaristiche e le finalità di interesse generale».

4.6

DIRINDIN, GUERRA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «attività solidaristiche e», con le seguenti: «finalità solidaristiche e gli ambiti di intervento».

4.7

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «attività», con la seguente: «finalità», nonché sostituire la parola: «svolgimento» con la seguente: «perseguimento».

4.8

MIRABELLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «solidaristiche e ».

4.9

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le attività solidaristiche» aggiungere le seguenti: «, di utilità sociale».

4.10

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le attività solidaristiche» aggiungere le seguenti: «, di utilità sociale».

4.11

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Terzo settore» aggiungere le seguenti: «oltre all'assenza di scopo di lucro».

4.12

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «costituisce requisito» aggiungere le seguenti: «per l'iscrizione nel registro unico di cui alla lettera i) nonché».

4.13

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «costituisce requisito» aggiungere le seguenti: «per l'iscrizione nel registro unico di cui alla lettera i) nonché».

4.14

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «limitatamente agli ambiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 155 del 2006».

4.15

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) laddove ciò sia compatibile con la forma giuridica assunta dall'ente, definire forme e modalità di organizzazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, trasparenza, corretta amministrazione della gestione degli enti, disciplinando altresì gli obblighi di controllo interno e relativa periodicità, di trasparenza e di informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; prevedere la facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;».

Conseguentemente eliminare le lettere f) e g).

4.16

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire integralmente la lettera c) con il seguente testo: «laddove ciò sia compatibile con la forma giuridica assunta dall'ente, definire forme e modalità di organizzazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, trasparenza, corretta amministrazione della gestione degli enti, disciplinando altresì gli obblighi di controllo interno e relativa periodicità, di trasparenza e di informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; prevedere la facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;».

Conseguentemente eliminare le lettere f) e g).

4.17

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definire, laddove ciò sia compatibile con la forma giuridica assunta dall'ente, forme e modalità di organizzazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, trasparenza, corretta amministrazione della gestione degli enti, disciplinando altresì gli obblighi di controllo interno e relativa periodicità, di trasparenza e di informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; prevedere la facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;».

Conseguentemente eliminare le lettere f) e g).

4.18

MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «spirate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del Terzo settore».

4.19

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nonché ai princìpi» sopprimere le parole: «di efficacia, di efficienza,».

4.20

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera c) dopo la frase: «nonché ai princìpi» sostituire la frase: «di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità» con la seguente: «di trasparenza e di correttezza».

4.21

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità» con le seguenti: «di efficacia rispetto alle finalità civiche e solidaristiche di cui all'articolo 1, comma 1, di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, nonché di buon andamento dell'azione amministrativa».

4.22

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità» con le seguenti: «di trasparenza e di correttezza».

4.23

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera c) , dopo le parole: «economicità della gestione degli enti» inserire le seguenti parole: «in relazione alla missione istituzionale riconosciuta agli stessi ed alla appropriatezza dei servizi da questi resi in ragione delle risorse effettivamente impiegate».

4.24

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori» con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli associati, dei lavoratori e degli utenti finali prevedendo anche la possibilità per associati e lavoratori di segnalare all'interno dell'ente illeciti e irregolarità secondo il modello del "whistleblowing"».

4.25

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori» con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli associati, dei lavoratori e dei terzi».

4.26

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «prevedendo anche la possibilità per associati e lavoratori di segnalare all'interno dell'ente illeciti e irregolarità secondo il modello del "whistleblowing"».

4.27

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei lavoratori» inserire le seguenti: «anche normativi e contrattuali».

4.28

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa».

4.29

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) prevedere per i soci, gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;».

4.30

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) prevedere per i soci, gli associati o partecipanti, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, prevedendo altresì che l'assemblea deliberi con il voto favorevole della metà più uno dei soci, associati o partecipanti presenti;».

4.31

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) prevedere, per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, che il corrispettivo per gli acquisti di beni e servizi risponda ai parametri di prezzo e qualità fissati da Consip S.p.A e dalle

centrali regionali di acquisto nel quadro del sistema a rete degli acquisti delle amministrazioni pubbliche».

4.32

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire un coordinamento tra la nuova disciplina relativa alle forme contrattuali atipiche in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di tutelare le peculiarità dei contratti proprie delle ONG e delle altre organizzazioni che operano nella cooperazione allo sviluppo;».

4.33

ENDRIZZI

Al comma 1, alla lettera d), apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo lo parola: «divieto», inserire la seguente: «assoluto»;*
 - b) *sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d)».*
-

4.34

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la parola: «divieto», inserire la seguente: «assoluto»;*
 - b) *sopprimere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c)».*
-

4.35

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e del patrimonio dell'ente» inserire le seguenti: «, anche nella fase di scioglimento dell'ente stesso, prevedendo l'obbligo di devoluzione ai fini di pubblica utilità o ad altri organismi con finalità analoghe ivi comprese le imprese sociali per le

quali sono previste le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della presente legge».

4.36

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e del patrimonio dell'ente» inserire le seguenti: «anche nella fase di scioglimento dell'ente stesso prevedendo in qualsiasi caso e per qualunque natura dell'ente l'obbligo di devoluzione ai fini di pubblica utilità o ad altri organismi con finalità analoghe ivi comprese le imprese sociali per le quali sono previste le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della presente legge».

4.37

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d)».

4.38

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d)», aggiungere le seguenti: «prevedendo altresì forme di controllo sul reinvestimento effettivo degli utili».

4.39

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le parole: «escludendo sempre dalla ripartizione gli utili derivanti da: attività istituzionali, attività strettamente connesse alle attività istituzionali, somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche in regime convenzionale».

4.40

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'obbligo di impiegare per la realizzazione di progetti di utilità sociale le entrate dell'ente nella misura minima del 70 per cento, con facoltà di destinare la sola quota residua ad attività di informazione e propaganda e alle spese di gestione e amministrazione dell'organizzazione;».

4.41

CAMPANELLA

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'obbligo di impiegare per la realizzazione di progetti di utilità sociale i fondi ricevuti nella misura minima del 70 per cento, con facoltà di destinare la sola quota residua ad attività di informazione e propaganda e alle spese di gestione e amministrazione dell'organizzazione».

4.42

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) introdurre, per le associazioni attive nel settore sociale, culturale e del tempo libero, la possibilità di reperire fondi attraverso attività di sponsorizzazione senza perdere lo status di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, inserendo una soglia massima di reddito derivante dall'esercizio occasionale di tali attività, al di sotto della quale i redditi da essa prodotti non sono da considerarsi commerciali».

4.43LEPRI, *relatore**Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) definire criteri e vincoli che caratterizzano l'attività d'impresa in quanto svolta in settori di utilità sociale, distinguendo se rivolta alla vendita a terzi a prezzo pieno, ridotto o simbolico, ovvero rivolta ai

soci, o svolta in forma marginale; distinguere, in quanto eventualmente svolte purché in forma minoritaria, le attività d'impresa in settori non ricompresi tra quelli di utilità sociale; prevedere contabilità separate, se in presenza dei diversi regimi».

4.44

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «definire criteri e vincoli di strumentalità», con le seguenti: «prevedere che gli enti definiscano i criteri e i vincoli di strumentalità».

4.45

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «definire »con le seguenti: «prevedere che la regolamentazione interna degli enti definisca obbligatoriamente».

4.46

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eventualmente esercitata dall'ente» aggiungere le seguenti: «in ogni caso mai maggioritaria».

4.47

MIRABELLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «rispetto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «La quale deve essere sempre svolta in attuazione e nel rispetto degli scopi istituzionali dell'ente e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere le attività svolte in forma d'impresa».

4.48

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale», con le seguenti: «introdurre un regime di contabilità finalizzato a evidenziare la gestione imprenditoriale».

4.49

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «finalizzato a distinguere» aggiungere le seguenti: «anche fiscalmente».

4.50

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «riconoscendo, in ogni caso, la non commercialità dell'attività comunque svolta».

4.51

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione», inserire le seguenti: «anche attraverso la definizione di principi contabili comuni di redazione dei bilanci».

4.52

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «degli associati», inserire le seguenti: «dei lavoratori».

4.53

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e dell'impiego di risorse pubbliche».

4.54

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dell'impiego di risorse pubbliche» inserire le seguenti: «riferiti in particolare ai bilanci, alla rendicontazione sui singoli progetti attivati e agli eventuali emolumenti e compensi, stabiliti».

4.55

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «sanzionatorio» aggiungere le seguenti: «anche pecuniario».

4.56

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera f); aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo l'obbligatorietà della nomina di un soggetto incaricato del controllo e della certificazione contabile, almeno per gli enti con fatturato annuale di norma superiore a cinquecentomila euro;».

4.57

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere l'obbligo per gli enti di cui al presente articolo, di grandi dimensioni che hanno rapporti economici oltre i 40.000 euro con istituzioni di diverso livello in particolare con le Asl, di applicazione della normativa in materia di anticorruzione di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190;».

4.58

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che non si superi il rapporto di uno a cinque fra gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti e quelli degli associati nonché dei lavoratori;».

4.59

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che non si superi il rapporto di uno, a quattro fra gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti e quelli degli associati nonché dei lavoratori».

4.60

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere una disciplina di segnalazione da parte di associati, lavoratori, volontari, circa eventuali reati o irregolarità riscontrate negli enti di cui al presente articolo, comprendendo in tale disciplina forme di tutela e di incentivazione del segnalatore;».

4.61

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) definire i criteri e le modalità per l'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 19 giugno, n. 140 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 agli enti del Terzo settore;».

4.62

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«*f-bis*) prevedere criteri di controllo, rendicontazione e trasparenza nei confronti degli appartenenti agli organi amministrativi e/o ai comitati scientifici che percepiscono emolumenti o compensi o gettoni di presenza per l'attività svolta negli enti di cui al presente articolo;

f-ter) prevedere che gli emolumenti, i compensi o i gettoni di presenza di cui alla lettera *f-bis*) non possano essere complessivamente superiori a tre volte lo stipendio medio dei dipendenti di qualifica non dirigenziale che operano all'interno dell'ente medesimo;».

4.63

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere obblighi di relazione annuale delle attività svolte dagli enti rientranti nella definizione di Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 1, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio e l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni;».

4.64

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere obblighi di relazione annuale delle attività svolte dagli enti rientranti nella definizione di Terzo Settore di cui all'articolo 1, comma 1, che percepiscono risorse, fondi pubblici o da pubbliche sottoscrizioni nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio e l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni;».

4.65

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere l'obbligo per gli enti di cui al presente articolo, di grandi dimensioni che hanno rapporti economici oltre i 40.000 euro

con istituzioni di diverso livello in particolare con le Asl, di applicazione della normativa in materia di anticorruzione di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190».

4.66

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere una disciplina volta a fissare un tetto, di norma non superiore a quattro volte, delle retribuzioni dei dirigenti rispetto alla retribuzione più bassa».

4.67

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere una disciplina volta a fissare un tetto, di norma non superiore a quattro volte, delle retribuzioni dei dirigenti rispetto alla retribuzione più bassa;».

4.68

Luigi MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.69

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g*) prevedere, per gli enti che accedono a discipline fiscali di favore, l'obbligo di dimostrare l'effettiva coerenza delle attività svolte con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso apposite procedure di verifica e criteri di valutazione predefiniti;».

4.70

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere una piena trasparenza e un più efficace controllo e verifica periodica dell'attività svolta, delle finalità perseguite, nonché delle risorse impiegate con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti, anche attraverso l'obbligo della pubblicazione in forma telematica a libero accesso delle suddette attività oggetto di verifica;».

4.71

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) individuare modalità e criteri per la verifica dell'attività svolta prevedendo specifici modelli per quelle inerenti i servizi pubblici e le attività svolte con finanziamenti pubblici;».

4.72

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) individuare modalità e criteri per la verifica periodica dell'attività svolta prevedendo specifici modelli per gli enti associati e per quelli che svolgono rilevante attività economica;».

4.73

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e delle finalità perseguite» aggiungere le seguenti: «anche tramite indicatori di performance che tengano conto dei tempi di attuazione e dei costi sostenuti».

4.74

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e delle finalità perseguite» aggiungere le seguenti: «anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale in particolare il bilancio sociale e SROI (social return on investment) nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEFs e EaSI anche in via sperimentale».

4.75

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e delle finalità perseguite» aggiungere le seguenti: «prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei beneficiari delle attività e degli interventi».

4.76

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e predefiniti».

4.77

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le parole: «, nonché introdurre un sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro;».

4.78

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso il monitoraggio delle relazioni pubblicate nella sezione trasparenza del sito internet di ciascun ente ricompreso nella definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1».

4.79

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «nonché introdurre un sistema di controllo, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro».

4.80

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché introdurre un sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro, dei cui esiti dare adeguata evidenza nella relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 11».

4.81

TORRISI, Luigi MARINO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché introdurre un sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro, dei cui esiti dare adeguata evidenza nella relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 11».

4.82

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) estendere l'operatività dei Centri di servizio per il volontariato, di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera e), a favore di tutti i soggetti del Terzo settore di cui alla presente legge, prevedendo le opportune integrazioni delle risorse ad essi assegnate dalla normativa vigente».

4.83

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere secondo quanto stabilito dalla direttiva 2013/34/UE per gli enti non lucrativi di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico, l'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente in particolare le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani, il contrasto alla corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività».

4.84

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere secondo quanto stabilito dalla direttiva 2013/34/UE per gli enti non lucrativi di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico l'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente in particolare le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani; il contrasto alla corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività».

4.85

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) prevedere il divieto di emolumenti, compensi, a qualsiasi titolo attribuiti a componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, fatti salvi eventuali rimborsi spesa basati su certificazione adeguata e verificabile;».

4.86

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) al fine di garantire, per il complesso degli enti privati del Terzo settore, le finalità di coesione e inclusione sociale e l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;».

4.87

CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) al fine di garantire, per il complesso degli enti privati del Terzo settore, le finalità di coesione e inclusione sociale e l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati».

4.88LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «disciplinare, », inserire le seguenti: «in coerenza con quanto previsto all'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 460/1997».

4.89

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «nonché degli associati».

4.90

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera h), al termine della frase eliminare le parole: «nonché degli associati».

4.91

ENDRIZZI

Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ad eventuali consulenti esterni».

4.92

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui al presente articolo siano applicate, in presenza di finanziamenti, provenienti da società partecipate da enti locali, anche in quota minoritaria, superiori a 50.000 euro, le norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;».

4.93

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui al presente articolo siano applicate, in presenza di finanziamenti, provenienti da società partecipate da enti locali, anche in quota minoritaria, superiori a 50.000 euro, le norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi».

4.94

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che gli enti del Terzo settore che per oltre un anno svolgono attività esclusivamente e interamente per conto della pubblica amministrazione, siano soggetti all'applicazione della normativa anticorruzione e più in generale della normativa applicata alla pubblica amministrazione in materia di inconferibilità e incompatibilità;».

4.95

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere per tutte le imprese, società ed Enti, comprese quelle di cui alla presente legge, che abbiano in corso appalti pubblici o concessioni con la Pubblica amministrazione, la pubblicazione on-line dell'anagrafe patrimoniale, nonché dei corrispettivi e compensi degli amministratori e dei dirigenti dei suddetti soggetti;».

4.96

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere per tutte le imprese, società ed enti, comprese quelle di cui alla presente legge, che abbiano in corso appalti pubblici o concessioni con la Pubblica amministrazione, la pubblicazione on-line dell'anagrafe patrimoniale, nonché dei corrispettivi e compensi degli amministratori e dei dirigenti dei suddetti soggetti;».

4.97

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) individuare le fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, capitale o avanzi di gestione negli enti di cui al comma 1;»

4.98LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti privati di Terzo settore secondo criteri di semplificazione, attraverso l'obbligo di iscrizione, direttamente per il tramite del notaio per i soggetti con personalità giuridica, ad un registro delle imprese sociali e dei soggetti di Terzo settore con personalità giuridica, tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; ovvero ad un registro dei soggetti di Terzo settore privi di personalità giuridica, tenuto presso le Regioni. I due registri costituiscono le due sezioni del Registro nazionale del Terzo settore, costituito presso il Ministero del Lavoro e disponibile presso le Regioni, pubblico e consultabile in via telematica. I soggetti di cui al libro primo del Codice Civile non di terzo settore sono invece iscritti al REA, registro degli enti e delle associazioni, tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.»

4.99

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «di un registro unico», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata Stato regioni di una modalità di registrazione su base regionale il più uniforme possibile, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale e prevedendone l'obbligatorietà per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9».

4.100

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «unico del Terzo Settore», aggiungere le seguenti: «, che preveda l'obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza informazioni precise sulla finalità dell'ente, sullo statuto, sulle tegole che disciplinano la vita sociale, sul numero degli associati, sul legale rappresentante, sulla consistenza patrimoniale di se-

condo e terzo grado, sui legami con altre associazioni; i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale».

4.101

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «e composto da registri territoriali tenuti dalle Regioni e dalle Province Autonome».

4.102

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale», con le seguenti: «garantendone, anche con modalità telematica, la piena conoscibilità e il libero accesso in tutto il territorio nazionale».

4.103

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «prevalentemente o stabilmente».

4.104

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «prevalentemente o stabilmente».

4.105

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «destinati al sostegno dell'economia sociale».

4.106

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) L'iscrizione al registro unico del terzo settore deve prevedere l'obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza preposti, informazioni precise sulle finalità dell'ente, sullo statuto, sulle regole che disciplinano la vita sociale, il numero degli associati, la consistenza patrimoniale, i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale;».

4.107

GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente: «l) prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel registro unico di cui alla lettera i), di acquisire l'informazione o la certificazione antimafia;».

4.108

ENDRIZZI

Al comma 1, alla lettera l), in fine, aggiungere le seguenti parole: «stabilendone l'obbligatorietà per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o ei fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9) nonché per gli enti che nel corso dell'anno abbiano ricevuto erogazioni liberali in misura non inferiore a 50.000 euro e per quelli che intendano partecipare a gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti».

4.109

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) in considerazione del fatto che il Terzo settore appare strettamente connesso anche alla disciplina sugli appalti pubblici di derivazione europea, e con riguardo agli affidamenti, a prevedere misure specifiche per le imprese sociali e gli enti di cui alla presente legge, nonché disposizioni sugli appalti riservati e sulle clausole sociali, per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, operando – quanto agli affidamenti di servizi sociali – in un'ottica di qualità dei servizi stessi con un'attenzione particolare al contesto sociale di riferimento;».

4.110

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«*m*) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali mediante la puntuale verifica del rispetto dei criteri e dei requisiti che presiedono all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, individuando modalità di semplificazione delle procedure per l'affidamento agli enti, anche attraverso la costituzione di apposite *partnership* con le pubbliche amministrazioni che garantiscano la tutela dei lavoratori anche mediante l'individuazione di nuove forme contrattuali sentito il parere delle Organizzazioni del Terzo Settore comparativamente più rappresentative a livello territoriale, dei servizi d'interesse generale sulla base di criteri di obiettività, trasparenza ed efficienza, nel rispetto degli *standard* di qualità, di risultato e impatto sociale del servizio reso, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati effettivamente ottenuti in relazione agli investimenti e per l'individuazione dei servizi di interesse generale per i quali sia applicabile l'esclusione dalle gare pubbliche per l'affidamento agli enti, del criterio del massimo ribasso;».

4.111LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) valorizzare il ruolo degli enti di Terzo settore in fase di programmazione a livello territoriale, applicando criteri e modalità per l'affidamento improntati al rispetto di *standard* di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione nonché promuovendo forme di collaborazione tra enti di terzo settore nell'attuazione della loro funzione sociale pubblica, anche attraverso procedure di co-progettazione che valorizzino successive aggregazioni delle migliori proposte valutate in sede di gara.».

4.112

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) audire gli enti nella fase di programmazione a livello territoriale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti servizi di interesse generale improntati al rispetto di requisiti minimi, con impatto sociale positivo, obiettività, trasparenza e semplificazione, efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse;».

4.113

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) individuare nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio socio-culturale, paesaggistico e ambientale, criteri e modalità per l'affidamento agli enti di servizi di interesse generale, improntati al rispetto di *standard* di qualità, impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, efficiente impiego delle risorse nonché criteri e modalità per la valutazione e il monitoraggio dei risultati ottenuti;».

4.114

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «valorizzare il ruolo degli enti», con le seguenti: «prevedere il coinvolgimento effettivo degli enti del Terzo settore».

4.115

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «anche al sistema integrato di servizi e interventi socio assistenziali nonché», con le seguenti: «al sistema integrato di interventi e servizi».

4.116

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale» inserire le seguenti: «di sostegno all'accesso alle attività e ai beni culturali».

4.117

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «del patrimonio culturale, paesaggistico ambientale e» inserire le seguenti: «di sostegno all'accesso alle attività e ai beni culturali».

4.118

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «affidamento agli enti», inserire le seguenti: «, anche attraverso forme di collaborazione e cooperazione tra amministrazioni pubbliche e Terzo settore.».

4.119

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «trasparenza e semplificazione», inserire le seguenti: «, anche prevedendo specifici criteri e requisiti, omogenei a livello nazionale, per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e clausole sociali per gli appalti.».

4.120

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «trasparenza e semplificazione», inserire le seguenti: «escludendo il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.».

4.121

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;». con le seguenti: «efficacia efficienza nonché criteri e modalità per la relativa valutazione annuale;».

4.122

CATALFO, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nonché criteri e modalità per», aggiungere le seguenti: «il monitoraggio e».

4.123

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche definendo specifici indicatori di processo e di risultato per consentire la misurazione su basi oggettive dell'impatto sociale del servizio.».

4.124

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valorizzare procedure di evidenza pubblica ispirate alla collaborazione e cooperazione tra enti che condividono le finalità di interesse generale».

4.125

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) prevedere una disciplina specifica per i lavoratori impiegati nel Terzo settore che chiarisca che ad essi si applicano i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività svolta, anche in maniera prevalente, in attuazione delle finalità istituzionali dell'ente;».

4.126LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) tutelare le condizioni di lavoro di chi opera nel Terzo settore, prevedendo nei contratti pubblici l'adozione di condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste nei CCNL adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come valutate in applicazione degli accordi interconfederali, nonché identificando le prestazioni oggetto di lavoro retribuito rispetto a quelle svolgibili attraverso l'attività di volontariato;».

4.127

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) qualora i servizi di interesse generale affidati agli enti del terzo settore facciano parte di servizi pubblici, la qualità del servizio erogato deve essere pari o superiore a quella erogata dalla pubblica ammini-

strazione a parità di risorse economiche impiegate dalla medesima p.a. per quel servizio;».

4.128

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) assicurare che, qualora i servizi di interesse generale affidati agli enti di terzo settore rientrino nella categoria dei servizi pubblici, il livello di qualità del servizio erogato sia pari o superiore a quello che la Pubblica Amministrazione erogherebbe a parità di risorse economiche;».

4.129

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) prevedere la possibilità di un affidamento diretto, in via prioritaria e senza pubblicità, dei servizi sanitari, sociali e socio-assistenziali, alle organizzazioni di volontariato, in un ambito convenzionale che contribuisca a finalità sociali e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio».

4.130

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) prevedere strumenti di verifica e monitoraggio annuale di eventuali fenomeni, anche locali, di transizione del servizio pubblico al privato che possano compromettere la fiducia del cittadino nell'erogazione di servizi pubblici;».

4.131

Luigi MARINO, DI BIAGIO

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:**«m-bis) tutelare i lavoratori del settore applicando i CCNL nazionali».*

4.132

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:**«m-bis) tutelare i lavoratori del settore applicando i CCNL».*

4.133

ENDRIZZI

*Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire la parola: «aggregativi», con le seguenti: «di coordinamento»;**b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della pluralità».*

4.134

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «processi aggregativi, », aggiungere le seguenti: «collaborativi e di rete, ».

4.135

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «a livello locale e».

4.136

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) regolare altresì tali processi aggregativi in modo da garantire adeguata rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché equo accesso alle opportunità di iniziativa, anche agli enti del terzo settore di piccole dimensioni e comunque non inclusi nelle associazioni di enti;».

4.137

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) regolare altresì tali processi aggregativi in modo da garantire adeguata rappresentatività presso i soggetti istituzionali nonché equo accesso alle opportunità di iniziativa, anche agli enti del terzo settore di piccole dimensioni e comunque non inclusi nelle associazioni di enti;».

4.138

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) vietare l'erogazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 6 della presente legge, di qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto in favore di movimenti o partiti politici, di fondazioni e alle associazioni per le quali la composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;».

4.139

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) vietare l'erogazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, e/o di imprese di cui all'articolo 6, di qualsiasi forma di finanziamento diretto o indiretto in favore di movimenti e/o partiti politici, nonché di fondazioni e/o associazioni, la cui composizione degli organi diret-

tivi sia determinata e condizionata in tutto o in parte da deliberazioni approvate da soggetti appartenenti a movimenti e/o partiti politici;».

4.140

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) prevedere il divieto per enti di cui all'articolo 1, comma 1, di erogare somme a qualsiasi titolo, anche liberale, e/o di contribuire al finanziamento di iniziative e servizi a favore di movimenti e/o partiti politici, nonché di loro singoli membri eletti o candidati a cariche politiche;».

4.141

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) prevedere il divieto per le fondazioni e le associazioni di erogare somme a titolo di liberalità o di contribuire al finanziamento di iniziative e servizi a titolo gratuito a favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o parlamentari, consiglieri regionali o comunali eletti o candidati;».

4.142

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) prevedere il divieto per le fondazioni e le associazioni di erogare somme a titolo di liberalità o di contribuire al finanziamento di iniziative e servizi a titolo gratuito a favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o parlamentari, consiglieri regionali o comunali eletti o candidati».

4.143

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) gli enti del terzo settore che ricevono sia occasionalmente che stabilmente finanziamenti pubblici in qualunque forma erogati hanno il divieto di finanziare in modo diretto e indiretto movimenti, partiti politici, fondazioni, associazioni la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o soggetti politici;».

4.144LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) prevedere, oltre che in riferimento ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, forme di consultazione con le maggiori organizzazioni di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore e le parti sociali relativamente a:

- modifiche normative relative alla presente legge o ad altre disposizioni in materia di Terzo settore;
 - modifiche normative relative ai settori di utilità sociale;
 - adozione delle misure integrative e correttive dei decreti di cui all'articolo 1, comma 6; predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3.».
-

4.145

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro:

- a)* verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale;
- b)* verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti;

c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*;

d) svolgere compiti consultivi riguardo l'attività della Presidenza del Consiglio di cui alla precedente lettera n). Per dette finalità l'Autorità si può avvalere della collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'agenzia delle entrate. L'Autorità è tenuta a informare delle funzioni svolte i soggetti interessati.»;

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

4.146

GRANAIOLO

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo nazionali e locali e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato a livello nazionale, in raccordo con i ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;».

4.147

DIRINDIN, GUERRA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «di indirizzo», inserire le seguenti: «e di vigilanza».

4.148

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera o), aggiungere, infine, le parole: «Dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

4.149

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere limiti di importo nelle aggiudicazioni di convenzioni e appalti per gli enti di cui al comma 1 del presente articolo,».

4.150

GRANAIOLA

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che il coordinamento delle politiche locali e della azioni di promozione e di indirizzo degli enti di cui alla presente legge sia improntata alla partecipazione e alla co-progettazione con gli enti interessati;».

4.151

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili

abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro:

- a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale;
- b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti;
- c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*;
- d) svolgere compiti consultivi riguardo l'attività della Presidenza del Consiglio di cui alla precedente lettera o).

Per dette finalità l'Autorità si può avvalere della collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati, con l'Agenzia delle entrate. L'Autorità è tenuta a informare delle funzioni svolte i soggetti interessati».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera o-bis), si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

All'articolo 7, sopprimere il comma 1.

4.152

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«0-bis) prevedere l'istituzione dell'Autorità Garante del Terzo Settore, con le seguenti funzioni: vigilanza delle attività delle organizzazioni del Terzo Settore e del rispetto delle norme in materia; gestione del regi-

stro unico del Terzo Settore; vigilanza sulle modalità di erogazione di fondi in favore del Terzo Settore; vigilanza sulle pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento e tutela da eventuali abusi; vigilanza sui conflitti di interesse; definizione delle controversie inerenti gli organismi di Terzo Settore; partecipazione alla discussione su iniziative normative, con audizioni presso il Parlamento; predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sul Terzo Settore da trasmettere al Parlamento e al Governo; raccolta, aggiornamento, monitoraggio dati e documenti del terzo settore e degli enti in Italia; promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra le realtà italiane del terzo settore con analoghe realtà all'estero; segnalazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, dei casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attività del terzo settore, formulando proposte di indirizzo ed interpretazioni».

Conseguentemente, all'articolo 10 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'attuazione della delega di cui all'articolo 4 comma 1 lettera o-bis) è autorizzata la spesa per un limite massimo di 1 milione di euro per il 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al relativo onere pari a 1 milione di euro nel 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia, allo scopo parzialmente utilizzano l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

Art. 5.

5.1

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale», inserire le seguenti: «rispettandone le specifiche identità e», e dopo le parole: «valorizzando i», inserire la seguente: «comuni principi di gratuità, democraticità e partecipazione», e sopprimere le seguenti parole: «e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore».

5.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valorizzando i», con le seguenti: «rispettandone le specifiche identità e valorizzando i comuni», e aggiungere, in fine, le parole: «e regolando, nel rispetto di detti principi, l'utilizzo di istituti quali il rimborso spese».

5.3LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all'interno degli enti del Terzo settore», con le seguenti: «riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, la specificità e le tutele dello status di volontario e delle organizzazioni di soli volontari;».

5.4

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «status di volontario», inserire le seguenti: «, che sia adeguatamente formato,».

5.5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Terzo settore», aggiungere, in fine, le seguenti: «, anche sotto il profilo della semplificazione fiscale delle procedure per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 2 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché promuovendo percorsi obbligatori per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale volontario che partecipi o abbia partecipato alle attività degli Enti».

5.6

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e introducendo misure relative al rimborso spese dei volontari finalizzate a preservare la coerenza con il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa».

5.7LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione di previsioni relative al rimborso spese dei volontari, finalizzate a preservare il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;».

5.8LEPRI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione dei casi in cui è possibile coinvolgere entro le attività-volontari a cui, stante il carattere occasionale della collaborazione, non è richiesto di associarsi e definizione dei relativi profili assicurativi;».

5.9

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di un sistema trasparente e semplificato di rimborsi eventualmente da corrispondere ai volontari per le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività svolta nell'attuazione delle finalità istituzionali dell'ente, volto a garantire, in ogni caso, il rispetto del principio di gratuità delle prestazioni rese e del divieto assoluto di qualsiasi tipo di retribuzione, anche in forma indiretta o surrettizia;».

5.10

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) disciplinare con esattezza l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, e la partecipazione del volontario alle diverse attività, distinguendo le funzioni e i compiti dei lavoratori dipendenti da quelli svolti dal personale volontario;».

5.11

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione di misure relative al rimborso spese dei volontari finalizzate a preservare la coerenza con il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa».

5.12

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire seguente:

«a-bis) Previsione della possibilità di remunerazione degli aderenti con incarichi direttivi per le organizzazioni di secondo livello di cui alla lettera d)».

5.13

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) esatta disciplina dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e della partecipazione del volontario alle diverse attività, distinguendo le funzioni e i compiti dei lavoratori dipendenti da quelli svolti dal personale volontario».

5.14

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) introduzione di misure relative al rimborso spese dei volontari finalizzate a preservare la coerenza con il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa».

5.15

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche», con le seguenti: «in ambito scolastico».

5.16

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione della possibilità, per le organizzazioni di volontariato, di corrispondere ai volontari – fermo restando il principio di gratuità delle prestazioni rese – rimborsi forfettari per le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività svolta in attuazione delle finalità istituzionali, entro un limite massimo annuale, di importo modico, che tenga conto, altresì, della dimensione organizzativa e territoriale dell'ente e della attività medesima ed esclusione di tali rimborsi dal concorso al reddito imponibile;».

5.17

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «attività di promozione e di sensibilizzazione», inserire le seguenti: «nonché nell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage e di tirocinio, ai sensi della normativa vigente in materia scolastica».

5.18

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e lavorativo».

5.19

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «acquisite dai volontari», aggiungere, in fine, le seguenti: «, promuovendo al contempo, sulla base della normativa vigente o mediante specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, forme di partecipazione attiva degli studenti degli istituti secondari superiori, alle attività svolte sul territorio nazionale dagli enti del terzo settore, mediante l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento».

5.20

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «che nei casi di valutazioni da parte della pubblica amministrazione devono, in ogni caso, corrispondere a riscontri di natura oggettiva nonché a criteri di valutazione uniforme in riferimento alle competenze medesime».

5.21

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che nei casi di valutazione da parte della Pubblica Amministrazione devono, in ogni caso corrispondere a riscontri di natura oggettiva nonché a criteri standard fissati in coerenza alle competenze medesime acquisite;».

5.22

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che nei casi di valutazioni da parte della pubblica amministrazione devono, in ogni caso, corrispondere a riscontri di natura oggettiva nonché a criteri di valutazione uniforme in riferimento alle competenze medesime;».

5.23

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che in nessun caso possono costituire titolo preferenziale nei concorsi pubblici».

5.24

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la validazione da parte delle reti associative di secondo livello di volontariato».

5.25

ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) previsione di forme di garanzia della trasparenza dei bilanci, della partecipazione democratica e indipendenza dal potere politico delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore».

5.26

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e valorizzazione».

5.27

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello», inserire le seguenti: «e delle reti di reti,» e dopo le parole: «intese quali associazioni composte da enti», inserire le seguenti: «della medesima natura», e sopprimere le parole: «del Terzo settore».

5.28

ANGIONI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «intese quali associazioni», inserire le seguenti: «aperte e liberamente».

5.29

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «enti del Terzo settore», inserire le seguenti: «volte prioritariamente a coordinare i diversi enti che operano in settori omogenei».

5.30

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «enti del Terzo settore», inserire le seguenti: «e preordinate a coordinare gli enti ad esse associati purché operanti in settori di attività o omogenei».

5.31

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «previsione di forme di», inserire le seguenti: «monitoraggio e».

5.32

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «previsione di forme di», aggiungere le seguenti: «monitoraggio e».

5.33

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «forme di controllo», con le seguenti: «forme di controllo interno».

5.34

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo modalità e limiti di remunerazione degli aderenti con incarichi direttivi per le organizzazioni di secondo livello di cui sopra».

5.35

DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche prevedendo modalità e limiti di remunerazione degli aderenti con incarichi direttivi per le organizzazioni di secondo livello di cui al comma d)».

5.36

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. Introdurre normative che evitino l'uso improprio di istituti quali il rimborso spese, nel rispetto di detti principi».

5.37LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) l'assunzione della personalità giuridica e di una delle forme giuridiche di Terzo settore;

2) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991;

3) la libera costituzione senza vincoli territoriali, una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore, un numero minimo significativo di soggetti associati definito a livello nazionale dagli organismi di programmazione e controllo, l'obbligo di fruire esclusivamente dei servizi del centro di servizio di cui si è soci;

4) l'operatività esclusiva a favore dei volontari singoli o presenti nelle diverse organizzazioni di terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato;

5) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici nell'organo assembleare, con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e con l'attribuzione alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 della maggioranza qualificata dei voti nell'assemblea;

6) l'individuazione di soglie massime dimensionali degli enti di Terzo settore, sotto le quali poter fruire gratuitamente dei servizi del centro di servizio;

7) l'esclusione della possibilità di svolgimento di funzioni di rappresentanza degli associati;

8) la previsione, negli statuti, dell'incompatibilità tra ruoli nell'organo direttivo e l'assunzione di cariche politiche;

9) il divieto, per i centri di servizio, di procedere ad erogazioni dirette in denaro o attraverso beni mobili o immobili verso enti di Terzo settore;

10) lo svolgimento dei compiti di controllo dell'attività e della veridicità dei rendiconti degli enti con ridotta dimensione economica, anche con risorse di cui all'articolo 10, comma 1, ferma restando la possibilità di controlli esterni;

e-bis) revisione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività e della gestione dei centri di servizio, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) di assegnare loro, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, la concessione dell'accREDITAMENTO dei centri di servizio e la verifica del mantenimento dei requisiti, nonché l'attribuzione delle risorse ai centri di servizio anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) costi di funzionamento posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ad eccezione degli eventuali emolumenti degli amministratori e degli emolumenti dei dirigenti, che sono attribuiti a carico aggiuntivo delle fondazioni bancarie finanziatrici;

3) organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni bancarie finanziatrici, con sola presenza, con quota di minoranza, di organismi di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore».

5.38

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente;

3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali con funzioni integrate, la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per

lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale.».

5.39

AUGELLO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con lo seguente:

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1. che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2. che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata democratica e radicata territorialmente;

3. che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;

4. che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali con funzioni integrate, la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

5. il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera *d)*, di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale e internazionale.».

5.40

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 4), con i seguenti:

«1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 91 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente;

3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali con funzioni integrate, la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera *d*), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale».

5.41

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE, Luigi MARINO

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) , con il seguente:

«1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991

svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.42

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) , con il seguente:

«1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;».

5.43

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

al numero 1) dopo le parole: «siano promossi» inserire le seguenti: «e gestiti»;

al numero 3) sostituire le parole: «, con le» con le seguenti: «effettuata sulla base di una revisione periodica dei criteri di perequazione territoriale ai fini del riparto delle»;

al numero 3), infine, aggiungere il seguente periodo: «Per la medesima finalità di finanziamento, al fine di incrementare i fondi speciali presso le Regioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono definiti con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze i criteri e modalità di contribuzione ai fondi medesimi con una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi al netto delle spese di funzionamento o degli avanzi di gestione, calcolata prima delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, da parte delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo»;

al numero 4) dopo le parole: «al controllo» inserire le seguenti: «e verifica»;

al numero 4) sostituire le parole: «la cui costituzione sia ispirata» con le seguenti: «costituiti secondo i seguenti criteri e principi direttivi: Organismi a carattere regionale, uno in ogni Regione, con funzioni di coordinamento, controllo e verifica gestionale e dotati di potere sanzionatorio che sarà definito con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro

della Giustizia, sentito il parere della Conferenza delle Regioni e dei Ministri degli Affari Esteri, del Lavoro e della previdenza Sociale e della Salute; i proventi delle sanzioni elevate dagli Organismi regionali nei confronti dei centri di servizio per il volontariato concorrono ad alimentare i fondi speciali regionali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; organismo a carattere nazionale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo e coordinamento generale. Gli organismi saranno costituiti senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio delle amministrazioni pubbliche che li istituiscono, ai loro componenti non spetta alcun emolumento salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e connesse all'attività prestata. Gli organismi regionali potranno essere costituiti da un massimo di dieci componenti, più il presidente, indicati dai Presidenti delle Regioni, di cui 5 scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore comparativamente più rappresentative sul territorio e 6 scelti tra i rappresentanti degli enti e degli organismi finanziatori, anche di natura privata. L'organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà composto dai presidenti degli organismi regionali e dai rappresentanti di ciascuno dei Ministeri che operano direttamente o indiretta ente con gli Enti del terzo settore. Gli Organismi si dovranno ispirare».

5.44

COCIANCICH, ALBANO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «siano promossi», inserire le seguenti: «e gestiti» e sostituire le parole: «degli enti del Terzo settore e» con le seguenti: «delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché».

5.45

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «siano promossi», inserire le seguenti: «e gestiti».

5.46

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera e), numero 1) dopo le parole: «siano promossi» inserire le seguenti: «e gestiti».

5.47

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «da organizzazioni di volontariato» con le seguenti: «e gestiti dai soggetti che associano volontari di cui al presente articolo».

5.48

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «da organizzazioni di volontariato», con le seguenti: «e gestiti dai soggetti che associano volontari di cui al presente articolo».

5.49

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «da organizzazioni di volontariato», con le seguenti: «e gestiti dai soggetti che associano volontari di cui al presente articolo».

5.50

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo la parola: «informativo», inserire le seguenti: «dei volontari».

5.51

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.52

DI BIAGIO

Al comma 5, lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.53

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.54

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.55

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.56

AUGELLO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.57

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.58

BONFRISCO

Al comma 1, lettera e), numero 1, sopprimere le parole: «e per il sostegno di iniziative territoriali solidali».

5.59

COCIANCICH, ALBANO, PAGLIARI

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente».*

5.60

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE, Luigi MARINO

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

*«2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente;».*

5.61

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente;».

5.62

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1 lettera e), numero 2), sostituire la parola: «costituirsi» con le seguenti: «essere gestiti da enti costituiti».

5.63

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE, Luigi MARINO

Al comma 1, lettera e), sostituire in numero 3) con il seguente:

«3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;».

5.64

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che,

qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;».

5.65

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

al numero 3) sostituire le parole: «, con le» con le seguenti: «effettuata sulla base di una revisione periodica dei criteri di perequazione territoriale ai fini del riparto delle», infine aggiungere il seguente periodo: «Per la medesima finalità di finanziamento, al fine di incrementare i fondi speciali presso le Regioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono definiti con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze i criteri le e modalità di contribuzione ai fondi medesimi con una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi al netto delle spese di funzionamento o degli avanzi di gestione, calcolata prima delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, da parte delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

5.66

COCIANCICH, ALBANO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «legge 11 agosto 1991, n. 266;», inserire le seguenti: «delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione sul territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato.».

5.67

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 3) dopo le parole: «n. 266» inserire le seguenti: «delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione sul territorio nazionale in modo tale da garantire, ovunque, i servizi essenziali per la promozione del volontariato.».

5.68

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e) numero 3) dopo le parole: «n. 266» inserire le seguenti: «seguendo criteri di perequazione territoriale».

5.69

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera e), numero 3) dopo le parole: «n. 266» inserire le seguenti: «seguendo criteri di perequazione territoriale».

5.70

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «legge 11 agosto 1991 n. 266», aggiungere le seguenti: «per le attività di volontariato».

5.71

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «legge 11 agosto 1991, n. 266», inserire le seguenti: «, anche prevedendo forme di riequilibrio territoriale».

5.72

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: «legge 11 agosto 1991, n. 266», inserire le seguenti: «nonché con una quota parte degli utili realizzati dalle imprese sociali», e dopo le parole: «risorse diverse», inserire le seguenti: «da quelle di cui al citato articolo 15».

5.73

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la medesima finalità di finanziamento, al fine di incrementare i fondi speciali presso le Regioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono definiti con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze i criteri e modalità di contribuzione ai fondi medesimi con una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi al netto delle spese di funzionamento o degli avanzi di gestione, calcolata prima delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, da parte delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».

5.74

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano enti regionali e nazionali del Terzo Settore, costituiti da almeno cinque anni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

5.75

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE, Luigi MARINO

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;».

5.76

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali con funzioni integrate, la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

5.77

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano appositi uffici delle regioni e dei dicasteri competenti, la cui composizione garantisca un operato che si ispiri a criteri di efficienza e trasparenza, nonché a criteri di contenimento dei costi di funzionamento;».

5.78

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

al numero 4) dopo le parole: «al controllo», inserire le seguenti: «e verifica»;

al numero 4) sostituire le parole: «la cui costituzione sia ispirata», con le seguenti: «costituiti secondo i seguenti criteri e principi direttivi: organismi a carattere regionale, uno in ogni Regione, con funzioni di coordinamento, controllo e verifica gestionale e dotati di potere sanzionatorio che sarà definito con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere della Conferenza delle Regioni e dei Ministri degli Affari Esteri, del Lavoro e della previdenza Sociale e della Salute; i proventi delle sanzioni elevate dagli organismi regionali nei confronti dei centri di servizio per il volontariato concorrono ad alimentare i fondi speciali regionali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; Organismo a carattere nazionale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo e coordinamento generale. Gli organismi saranno costituiti senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio delle amministrazioni pubbliche che li istituiscono, ai loro componenti

non spetta alcun emolumento salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e connesse all'attività prestata. Gli organismi regionali potranno essere costituiti da un massimo di dieci componenti, più il presidente, indicati dai Presidenti delle Regioni, di cui 5 scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore comparativamente più rappresentative sul territorio e 6 scelti tra i rappresentanti degli enti e degli organismi finanziatori, anche di natura privata. L'organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà composto dai presidenti degli organismi regionali e dai rappresentanti di ciascuno dei Ministeri che operano direttamente o indirettamente con gli Enti del terzo settore. Gli organismi si dovranno ispirare».

5.79

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «al controllo», con le seguenti: «al monitoraggio, valutazione e controllo».

5.80

COCIANCICH, ALBANO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: «dei medesimi, provvedano», inserire le seguenti: «, secondo criteri e procedure uniformi,» e dopo le parole: «regionali e nazionali», inserire le seguenti: «con funzioni integrate».

5.81

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: «dei medesimi provvedano», inserire le seguenti: «, secondo criteri e procedure uniformi e con funzioni integrate,».

5.82

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole da: «organismi regionali», fino alla fine del numero, con le seguenti: «gli uffici delle regioni e dei dicasteri competenti;».

5.83

AUGELLO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «organismi regionali e nazionali,» con le seguenti: «comitati regionali i cui componenti siano nominati in maggioranza dalle fondazioni finanziatrici del fondo speciale regionale di riferimento e».

5.84

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «organismi regionali e nazionali» con le seguenti: «comitati regionali i cui componenti siano nominati in maggioranza dalle fondazioni finanziatrici del fondo speciale di riferimento».

5.85

BONFRISCO

Al comma 1, lettera e), numero 4) sostituire le parole: «organismi regionali e nazionali» con le seguenti: «comitati regionali i cui componenti siano nominati in maggioranza dalle fondazioni finanziatrici del fondo speciale regionale di riferimento e».

5.86

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera e), numero 4) sostituire le parole: «organismi regionali e nazionali» con le seguenti parole: «comitati regionali i cui com-

ponenti siano nominati in maggioranza dalle fondazioni finanziatrici del fondo speciale regionale di riferimento e».

5.87

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera e), numero 4, sostituire le parole: «organismi regionali e nazionali», con le seguenti: «comitati regionali i cui componenti siano nominati in maggioranza dalle fondazioni finanziatrici del fondo speciale regionale di riferimento e».

5.88

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Alla lettera e), numero 4), sopprimere le parole: «e nazionali».

5.89

BIANCO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: «organismi regionali e nazionali» inserire le seguenti: «, i cui componenti siano nominati in maggioranza dalle fondazioni finanziatrici del fondo speciale di riferimento e per la parte restante da organismi rappresentativi del terzo settore».

5.90

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e) numero 4) dopo le parole: «organismi regionali e nazionali,» inserire le seguenti: «composto a maggioranza dalle fondazioni di origine bancarie e da organismi di rappresentanza del terzo settore».

5.91

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera e) numero 4) dopo la frase: «organismi regionali e nazionali,» inserire le seguenti: «composto in maggioranza dalle fondazioni di origine bancarie e per la parte restante da organismi di rappresentanza del terzo settore».

5.92

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

al numero 4) sostituire le parole: «la cui costituzione sia ispirata» con le seguenti: «costituiti secondo i seguenti criteri e principi direttivi: Organismi a carattere regionale, uno in ogni Regione, con funzioni di coordinamento, controllo e verifica gestionale e dotati di Potere sanzionatorio che sarà definito con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza delle regioni e dei Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della salute; I proventi delle sanzioni elevate dagli Organismi regionali nei confronti dei centri di servizio per il volontariato concorrono ad alimentare i fondi speciali regionali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266; Organismo a carattere nazionale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo e coordinamento generale. Gli organismi saranno costituiti senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio delle amministrazioni pubbliche che li istituiscono, ai loro componenti non spetta alcun emolumento salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e connesse all'attività prestata. Gli organismi regionali potranno essere costituiti da un massimo di dieci componenti, più il presidente, indicati dai Presidenti delle Regioni, di cui 5 scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore comparativamente più rappresentative sul territorio e 6 scelti tra i rappresentanti degli enti e degli organismi finanziatori, anche di natura privata. L'organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà composto dai presidenti degli organismi regionali e dai rappresentanti di ciascuno dei Ministeri che operano direttamente o indirettamente con gli Enti del terzo settore. Gli Organismi si dovranno ispirare».

5.93

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: «sia ispirata a criteri di efficienza», aggiungere le seguenti: «, efficacia, trasparenza».

5.94

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo le parole: «di efficienza» inserire le seguenti: «, indipendenza, imparzialità, terzietà, trasparenza».

5.95

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera e) numero 4) sopprimere le seguenti parole: «, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

5.96

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere le parole: «, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

5.97

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «i quali non possono essere posti a carico», con le seguenti: «i quali sono posti a carico».

5.98

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266», con le seguenti: «mentre ai membri di tali organismi si applica quanto previsto per i volontari dall'articolo 2 della legge n. 266 del 1991».

5.99

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera e), numero 4, sostituire le parole: «i quali non possono essere posti a carico», con le seguenti: «i quali sono posti a carico».

5.100

AUGELLO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «i quali non possono essere posti a carico», con le seguenti: «i quali sono posti a carico».

5.101

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «i quali non possono essere posti a carico», con le seguenti: «i quali sono posti a carico».

5.102

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «non possono», con la seguente: «sono».

5.103

BONFRISCO

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «i quali non possono essere posti a carico», con le seguenti: «i quali sono posti a carico».

5.104

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale».

5.105

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, CONTE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine il seguente punto:

«4-bis) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale».

5.106

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) che i fondi previsti per l'erogazione dei servizi in favore dei centri di servizio per il volontariato siano assegnati soltanto ai Comuni che si avvalgono dell'attività di questi, con divieto assoluto di distribuzione diretta di denaro in favore delle associazioni alle quali essi fanno

capo e di distribuzione degli utili e/o dei proventi in favore di enti territoriali che non soddisfano le finalità solidaristiche o di utilità sociale;».

5.107

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) che sia garantita la gratuità dei servizi erogati solo per gli enti del terzo settore e non per le imprese sociali di cui all'articolo 6».

5.108

COCIANCICH, ALBANO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4, aggiungere il seguente: «4-bis) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale.».

5.109

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di specifici obblighi di efficienza ed economicità della gestione dei fondi erogati in favore delle fondazioni di origine bancaria, le cui dimensioni patrimoniali risultano ridotte, prevedendo il controllo sulle eventuali collaborazioni o fusioni tra enti;».

5.110

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) con riferimento alle fondazioni di origine bancaria, previsione di specifici obblighi di trasparenza e pubblicità dei seguenti documenti:

1. statuto;
 2. regolamenti;
 3. bilanci;
 4. documenti programmatici previsionali;
 5. rendiconti;
 6. donazioni o contributi di qualsiasi natura;
 7. informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro;
 8. bandi per le erogazioni;
 9. *curricula* dei componenti degli organi collegiali;
 10. organigramma
 11. informazioni concernenti il patrimonio, il fondo di dotazione e il fondo di gestione;
 12. informazioni concernenti il patrimonio immobiliare.».
-

5.111

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) definizione, con riferimento alle fondazioni di origine bancaria, di parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale, prevedendo:

- 1) il controllo della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso perseguita in subordine alla gestione del patrimonio;
- 2) il controllo sulla concentrazione del rischio commisurato al risultato della gestione patrimoniale;
- 3) il controllo sul valore del patrimonio, sull'impatto delle condizioni di mercato e sugli effetti delle cessioni che incidono sulla gestione patrimoniale complessiva;
- 4) la vigilanza sull'esposizione debitoria degli enti di cui alla presente lettera;
- 5) il monitoraggio dei piani di risanamento concessi agli enti di cui alla presente lettera, che godono di finanziamenti pubblici;

6) il controllo sulle operazioni in derivati o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.».

5.112

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) con riferimento alle fondazioni di origine bancaria:

1) definizione di parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale, prevedendo:

I. il controllo della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso perseguita in subordine alla gestione del patrimonio;

II. il controllo sulla concentrazione del rischio commisurato al risultato della gestione patrimoniale;

III. il controllo sul valore del patrimonio, sull'impatto delle condizioni di mercato e sugli effetti delle cessioni che incidono sulla gestione patrimoniale complessiva;

IV. la vigilanza sull'esposizione debitoria degli enti di cui alla presente lettera;

V. il monitoraggio dei piani di risanamento concessi agli enti di cui alla presente lettera, che godono di finanziamenti pubblici;

VI. il controllo sulle operazioni in derivati e in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2) previsione di specifici obblighi di trasparenza e pubblicità dei seguenti documenti:

I. statuto;

II. regolamenti;

III. bilanci;

IV. documenti programmatici previsionali;

V. rendiconti;

VI. donazioni o contributi di qualsiasi natura;

VII. informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro;

VIII. bandi per le erogazioni;

IX. *curricula* dei componenti degli organi collegiali;

X. organigramma;

XI. informazioni concernenti il patrimonio, il fondo di dotazione e il fondo di gestione;

XII. informazioni concernenti il patrimonio immobiliare.».

3) previsione di specifici obblighi di efficienza ed economicità della gestione dei fondi erogati in favore delle fondazioni di origine bancaria, le

cui dimensioni patrimoniali risultano ridotte, prevedendo il controllo sulle eventuali collaborazioni o fusioni tra enti;».

5.113

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) revisione, razionalizzazione e democratizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, prevedendone la composizione su criteri di reale rappresentanza e garantendone il funzionamento e la regolarità delle convocazioni, anche su richiesta dei membri;».

5.114

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale prevedendo la raccolta dei dati attraverso l'ausilio dei servizi sociali di ciascun comune;».

5.115

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «revisione e razionalizzazione», aggiungere le seguenti: «e democratizzazione», e dopo le parole: «di promozione sociale», aggiungere le seguenti: «prevedendone la composizione su criteri di reale rappresentanza e garantendone il funzionamento e la regolarità delle convocazioni, anche su richiesta dei membri.».

5.116

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «finalizzati alla valorizzazione degli enti che perseguono effettivamente scopi solidaristici e di utilità sociale.».

5.117

BIGNAMI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la verifica da parte degli osservatori nazionali che tutte le regioni prevedano gli stessi requisiti circa l'istituzione del registro e dell'osservatorio di cui agli articoli 7 e 14 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.».

5.118

PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) uniformazione della legislazione prevista per le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri nazionali in materia di prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali dagli associati con quella prevista per gli enti di promozione sportiva riconosciuti;».

5.119

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) uniformare la legislazione prevista per le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri nazionali in materia di prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali dagli associati a quella prevista per gli enti di promozione sportiva riconosciuti.».

G/1870-157/1/1

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (AS 1870),

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che entro la cornice di principi e criteri direttivi disposti per la revisione della disciplina del Terzo settore si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto secondo specifici principi e criteri direttivi;

in particolare la lettera g) del comma 1 dell'articolo di cui sopra stabilisce la previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale,

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze al fine di assicurare che le normative regionali in materia di osservatori per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale siano volte alla valorizzazione degli enti che perseguono effettivamente scopi solidaristici e di utilità sociale.

G/1870-157/2/1

DI BIAGIO, Luigi MARINO

La Commissione,

in sede di esame dell'atto senato-1870 recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede il conferimento al Governo di «apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno»; l'articolo 5 del provvedimento in esame dispone che con le deleghe si provveda al riordino e alla

revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, nel rispetto – tra gli altri – del principio che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale;

in ragione delle evidenze di cui al provvedimento in esame, sarebbe ipotizzabile – tra le altre cose anche introdurre una deroga all'articolo 61 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, concernente la configurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, prevedendo una semplificazione procedurale nella definizione dei contratti di lavoro, a sostegno dell'occupazione nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro;

in tale prospettiva sarebbe auspicabile l'esclusione dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, D.Lgs. 276/2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle citate organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative, analogamente a quanto già previsto, in deroga, per le associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 3 del citato articolo 61;

una misura di tal natura si configurerebbe come intervento a sostegno dell'occupazione in un settore, come quello del no profit, che attualmente versa in una situazione di crescente criticità: da un lato, a motivo della difficile congiuntura socio-economica, la richiesta di intervento è in continuo aumento e vede l'associazionismo non lucrativo fortemente impegnato, nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che gli è proprio, in una fondamentale opera di assistenza sociale che ha portato, negli ultimi 10 anni, ad una costante crescita occupazione nel settore. Dall'altro lato, la gestione di costi di struttura sempre più elevati, in particolare il costo del lavoro e del contenzioso che ne consegue, rende pressoché impossibile garantire l'operatività delle associazioni e ancor più mantenere livelli occupazionali in grado di rispondere alle effettive esigenze di assistenza provenienti dal settore in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina della configurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, prevedendo una semplificazione procedurale nella definizione dei contratti di lavoro, a sostegno dell'occupazione nell'ambito dell'associazionismo senza scopo di lucro, anche attraverso l'esclusione dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, D. Lgs. 276/2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative, analogamente a quanto

già previsto, in deroga, per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 6.

6.1

Luigi MARINO

Sopprimere l'articolo.

6.2

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) qualificazione dell'impresa sociale quale ente di Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4, che svolge attività imprenditoriale;».

6.3

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) qualificazione di impresa sociale come operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un'incidenza sociale, piuttosto che ricavare profitto per i suoi proprietari o azionisti. Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali;».

6.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «primario» e «prevalentemente».

6.5

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «primario», con la seguente «esclusivo»;*
 - b) *sostituire la parola: «prevalentemente», con la seguente: «esclusivamente».*
-

6.6

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «obiettivo primario», con le seguenti: «oggetto».

6.7

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la realizzazione di impatti sociali», aggiungere le parole: «e culturali».

6.8

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «impatti sociali positivi», aggiungere le seguenti: «misurabili».

6.9

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «prevalentemente».

6.10

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «prevalentemente».

6.11

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «prevalentemente».

6.12

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera o), sopprimere la parola: «prevalentemente».

6.13

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «prevalentemente» con la seguente: «esclusivamente».

6.14

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «favoriscono» con la seguente: «assicurano».

6.15

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo capitale impiegato».

6.16

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compreso gli eventuali volontari nei limiti e nelle forme stabilite dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

Conseguentemente, alla lettera d), dopo la parola: «analogia» inserire le seguenti: «e nei limiti».

6.17

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione per la qualificazione di impresa sociale un limite di fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro e un numero di dipendenti non superiore a 50;».

6.18

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione che tra i compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vi sia la verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e l'investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali».

6.19

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione per la qualificazione di impresa sociale un limite di fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro;».

6.20

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione che tra i compiti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vi sia la verifica del raggiungimento di impatti sociali realizzati dalle singole imprese sociali e l’investimento di utili per il conseguimento degli obiettivi sociali;».

6.21LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) attività svolte esclusivamente nei settori di utilità sociale, così come previsti dall’articolo 4, comma 1;».

6.22

CATALFO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dei servizi per il lavoro finalizzati all’inserimento dei lavoratori svantaggiati,».

6.23

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lavoratori svantaggiati», aggiungere le seguenti: «e disabili».

6.24

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «dei lavoratori svantaggiati» le parole: «, delle attività di promozione e accesso alle attività e ai beni culturali».

6.25

CATALFO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente».

6.26

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e dell'erogazione del micro credito».

6.27

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali, salvaguardando la non lucratività dell'impresa sociale».

6.28

CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) divieto di utilizzo da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito;».

6.29

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.30

DIRINDIN, GUERRA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «acquisizione di diritto della», con le seguenti: «facoltà del diritto di acquisire la».

6.31

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.32

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.33

Luigi MARINO

La lettera d), è soppressa.

6.34LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione per le imprese sociali costituite nelle forme societarie di cui al libro V del Codice Civile di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di gestione da assoggettare alle seguenti condizioni e limiti:

1. destinazione di almeno il 30 per cento a una riserva indivisibile;
2. facoltà di destinare una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

3. facoltà di distribuzione di dividendi ai soci per una quota non superiore al 50 per cento. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

4. nel caso di scioglimento, destinazione dell'intero patrimonio netto residuo, rimborsato il capitale sociale al valore nominale, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale;

5. non possono remunerare il capitale e ripartire gli utili le forme giuridiche per le quali tale facoltà è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.».

6.35

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente. Non possono remunerare il capitale e ripartire gli utili le forme giuridiche per le quali tale facoltà è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale».

6.36

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) limitazione della possibilità di remunerazione del capitale ai soli casi e con gli stessi vincoli previsti per le cooperative sociali nel caso di soci sovventori;».

6.37

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di forme di», aggiungere la seguente: «limitata».

6.38

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sociale e di», aggiungere la seguente: «parziale».

6.39

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e di ripartizione degli utili».

6.40

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e di ripartizione degli utili».

6.41

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ripartizione degli utili», inserire le seguenti: « definite con apposito Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».

6.42

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e di ripartizione degli utili».

6.43

TORRISI, Luigi MARINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «limiti massimi», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza ed in assenza di misure fiscali di vantaggio».

6.44

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «limiti massimi», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza ed in assenza di misure fiscali di vantaggio».

6.45

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «, in analogia» fino alla fine della lettera.

6.46

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO, BIANCO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «in analogia con quanto disposto», con le seguenti: «comunque non superiori a quelli previsti dall'articolo 2514 del codice civile».

6.47

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «analogia», aggiungere le seguenti: «e nei limiti».

6.48

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «analogia», inserire le seguenti: «e nei limiti».

6.49

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «analogia» aggiungere le seguenti: «e nei limiti».

6.50

DIRINDIN, GUERRA, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «analogia», inserire le seguenti: «e nei limiti».

6.51

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in ogni caso la», sopprimere la parola: «prevalente».

6.52

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantiscano in ogni caso il carattere non speculativo dell'attività dell'impresa».

6.53

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di una loro quota parte al finanziamento dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

6.54

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La misura massima per la distribuzione degli utili non può in ogni caso essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;».

6.55

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusione da quanto previsto alla lettera d) tutte le attività dell'impresa sociale che rientrino nell'espletamento di servizi pubblici essenziali».

6.56

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusione da quanto previsto alla lettera d) tutte le attività dell'impresa sociale che rientrino nell'espletamento di servizi pubblici socio-assistenziali;».

6.57

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) esclusione da quanto previsto alla lettera *d*) tutte le attività dell'impresa sociale che rientrino nell'espletamento di servizi pubblici socio-sanitari;».

6.58

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) esclusione da quanto previsto alla lettera *d*) tutte le attività dell'impresa sociale che rientrino nell'espletamento di servizi pubblici sanitari;».

6.59

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) esclusione da quanto previsto alla lettera *d*) tutte le attività dell'impresa sociale che rientrino nell'espletamento di servizi pubblici locali;».

6.60

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) esclusione da quanto previsto alla lettera *d*) tutte le attività dell'impresa sociale che rientrino nell'espletamento di servizi pubblici;».

6.61

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente:

«*d-bis*). Coordinamento del regime delle agevolazioni con le disposizioni finalizzate ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e ad una maggiore remunerazione del capitale investito, al fine di escludere il conferimento di vantaggi competitivi ingiustificati alle imprese sociali;».

6.62

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) definire i criteri e le modalità per l'applicazione alle imprese sociali di cui al presente articolo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;».

6.63

CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6.64

DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «lavoratori» con la seguente: «soggetti».

6.65LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo comunque un'opportuna graduazione dei benefici, tesa a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di

lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

6.66

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «pur prevedendo particolare attenzione alle categorie oggettivamente più fragili;».

6.67

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6.68

DIRINDIN, GUERRA, PAGLIARI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.69

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.70

GRANAIOLA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.71

Luigi MARINO

La lettera g) è soppressa.

6.72

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.73LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera g) con lo seguente:

«g) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di designare loro rappresentanti negli organi di amministrazioni delle imprese sociali, salvo il divieto di determinare situazioni di controllo;».

6.74

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «8 aprile 2013, n. 39», aggiungere le seguenti: «, e purché in assenza di qualsivoglia potenziale conflitto di interessi».

6.75

CATALFO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «per le imprese private e».

6.76

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per le imprese private», inserire le seguenti: «senza fini di lucro».

6.77

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «ferme restando le disposizioni per le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 1997 e della finalità non lucrativa delle stesse anche quando rappresentate da cooperative sociali;».

6.78

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di disposizioni sanzionatori di carattere economico e penale per gli enti del Terzo settore, e i loro rappresentanti, che nella loro attività non preservano l'assenza di scopo di lucro e comunque violino quanto stabilito dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;».

6.79

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-ter) previsione di maggiori controlli al fine di evitare che gli enti del Terzo settore che perseguono le finalità di cui alla lettera a), anche in virtù delle agevolazioni di cui godono, non attuino forme di concorrenza sleale verso le attività commerciali».

6.80

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) previsione che per i servizi alla persona non si applichi l'uso del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti; definire le modalità di controllo della qualità del servizio prestato a cura dell'ente committente che deve essere effettuato almeno con cadenza semestrale;».

6.81

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) previsione della tracciabilità di tutti i corrispettivi tra amministrazioni pubbliche e imprese sociali o cooperative sociali nonché nei confronti dei lavoratori, negli acquisti o forniture di produzioni e scambio di servizi di utilità sociale e nei confronti dei fornitori, esclusivamente attraverso bonifici bancari o postali».

6.82

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) previsione di forme di controllo contabile da parte di revisori dei conti iscritti all'albo del MEF».

6.83

DIRINDIN, GUERRA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) previsione di forme, modalità e strumenti che assicurino la partecipazione democratica dei lavoratori alla vita dell'impresa e il rispetto dei loro diritti».

G/1870-157/3/1

MIRABELLI, VACCARI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto senato n. 1870, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale,

premessi che:

le prime cooperative edilizie di abitazione sono sorte alla fine del XIX secolo come risposta alla consistente migrazione dalle campagne verso il triangolo della produzione industriale italiana (Genova, Milano, Torino), dando avvio al processo di trasformazione delle periferie urbane di queste città. Successivamente, un forte sviluppo della cooperazione di abitazione si è registrato dopo la seconda guerra mondiale quando milioni di italiani, specialmente nelle città più provate dalla distruzione, erano alla ricerca di una casa. Nello stesso periodo, l'esodo dalle campagne diede vita ad un movimento migratorio interno senza precedenti. Queste concomitanze determinarono un nuovo scenario delle politiche abitative in Italia con i vari piani casa promossi e sostenuti dallo Stato. È il tempo delle leggi di finanziamento che iniziano dal 1949 con il piano INA Casa, sostituito nel 1963 dal piano GESCAL e dal piano decennale per l'edilizia residenziale del 1978. Grazie allo strumento cooperativo, nel corso degli anni sono stati realizzati oltre un milione di alloggi, riuscendo a soddisfare le esigenze di circa quattro milioni di cittadini. Ciò ha consentito, oltre l'accesso alla proprietà della casa, anche il godimento dell'abitazione per le fasce più deboli;

con l'esaurimento dei fondi ex GESCAL nel 1998, l'attività ha subito un rallentamento con la diversificazione dell'offerta abitativa orientata maggiormente verso i programmi per la locazione destinati alle fasce deboli quali giovani coppie, famiglie monogenitoriali (segmento questo in rapida crescita), anziani, studenti universitari fuori sede, lavoratori in mobilità, immigrati;

in tale contesto, il modello della cooperazione di abitazione ha dimostrato di essere un interlocutore serio e credibile per le istituzioni, a volte addirittura in grado di agire per loro conto con larghe funzioni di supplenza. Nonostante i cambiamenti della domanda abitativa e del tessuto sociale nonché la crisi che ha colpito il settore edilizio a partire dal 2007, lo strumento cooperativo dimostra tuttora la sua validità in quanto il più idoneo al soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali attraverso azioni imprenditoriali aperte, trasparenti, partecipate e mutualistiche;

per di più, l'edilizia sociale che oggi in regime di monopolio gestiscono gli ex IACP potrà essere governata dal privato sociale in forma cooperativa come impresa sociale;

in sostanza si tratterebbe di rigenerare il concetto di casa popolare non più riferibile in via esclusiva alle ALER, attualmente in difficoltà fi-

nanziarie, potendosi così superare le situazioni di morosità e di degrado in cui versa il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

le cooperative di abitazione, che da sempre organizzano gli abitanti e si distinguono dalle imprese di costruzione alle quali viene affidato l'appalto per la realizzazione degli alloggi, hanno consolidato significative esperienze nel campo dell'alloggio sociale, sviluppando percorsi di abitare collaborativo e rispondendo alla domanda di benessere comunitario;

le cooperative di abitazione e i loro consorzi operanti nel campo dell'alloggio sociale, in quanto operatori innovativi dell'edilizia sociale sostenibile, hanno pieno titolo per rientrare tra le imprese sociali così come definite dalla legge delega in materia;

peraltro, tali enti sono caratterizzati dallo scopo e dai principi della mutualità senza fini di lucro e perseguono il soddisfacimento dei bisogni abitativi di persone e famiglie meno abbienti, attraverso la loro diretta partecipazione al programma edilizio e ai servizi all'abitare, favorendo il loro benessere relazionale e la coesione sociale,

impegna il Governo:

a tenere in considerazione, nell'ambito dei decreti attuativi, l'ipotesi che le cooperative di abitazione, quali imprese sociali, possano realizzare, gestire ed amministrare interventi di edilizia residenziale sociale.

G/1870-157/4/1

DI BIAGIO

La Commissione,

in sede di esame dell'atto senato n. 1870 recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile Universale»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede il conferimento al Governo di «apposite deleghe, volte a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno»;

l'articolo 6 comma 1 dispone il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, prevedendo tra i criteri direttivi di cui tener conto – tra gli altri – quello «dell'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi», ampliando di fatto la fattispecie operativa nonché le potenzialità delle cooperative sociali;

l'attualità giudiziaria ha evidenziato la sussistenza di uno scenario normativo incerto e lacunoso, entro il quale sembrano operare talune cooperative sociali, in particolare sussistendo le condizioni di emergenza immigrati e correlati progetti di accoglienza e soprattutto la messa in disponibilità di ingenti risorse da parte dello Stato destinate a fronteggiarla;

sebbene non si intenda trascurare il valore sociale delle cooperative segnatamente sul fronte dell'erogazione di servizi e del sostegno al disagio sociale, soprattutto in questo delicato momento storico, non si può tralasciare che l'attuale scenario normativo rischia di legittimare una degenerazione operativa delle stesse come l'attualità sta dimostrando;

infatti è proprio l'indiscutibile configurazione della validità sociale che ha caratterizzato la definizione della normativa attualmente vigente in materia di cooperative sociale, caratterizzata da agevolazioni, sgravi e ridotti controlli;

ulteriore anomalia correlata alla disciplina delle cooperative sociali va ricercata anche nella configurazione giuridica del socio-lavoratore, nei cui confronti non sono valide le tutele previste dallo statuto dei lavoratori;

data la delicatezza delle argomentazioni, sarebbe prioritario, anche alla luce delle innovazioni che si intende introdurre nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, avviare una riforma della disciplina vigente in materia di funzionamento delle cooperative sociali soprattutto per quanto riguarda la partnership con la pubblica amministrazione, non sempre espletata attraverso lo strumento delle procedure di evidenza pubblica, in particolare per quanto attiene le modalità di assegnazione e gestione di fondi, nonché l'esigenza di un monitoraggio stringente sull'operato delle cooperative sociali e la rispondenza delle attività di queste agli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare, attraverso la delega di cui al provvedimento in esame, una revisione della disciplina vigente in materia di cooperative sociali, introducendo meccanismi di verifica della autenticità della *mission* normativa delle stesse, prevedendo un rinnovamento dei meccanismi di accertamento e monitoraggio della liceità delle attività delle stesse da parte degli organismi competenti, rivedendo, tra le altre cose, i criteri attualmente vigenti per l'assegnazione di fondi per la gestione delle emergenze, come quella dell'accoglienza dei migranti.

Art. 7.**7.1**

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Agenzia indipendente per il Terzo settore). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore. I componenti dell'Agenzia sono nominati tra i componenti dei Ministeri interessati, dell'Agenzia delle entrate, dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e tra le associazioni per la tutela dei contribuenti e dei consumatori maggiormente rappresentative.

2. All'Agenzia di cui al comma precedente sono attribuite le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività da parte degli enti Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, lettera i), *sostituire le parole:* «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», *con le seguenti:* «l'Autorità di cui all'articolo 7»;

b) *all'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 comma 1, valutati in euro 3.000.000 a decorrere dal 2015 si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2015 mediante riduzione dello 0,2 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute;

b) quanto a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.2

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «le funzioni di vigilanza, monitoraggio, e controllo» aggiungere le seguenti: «nonché di carattere ispettivo».

7.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le parole: «sono esercitate dall'Agenzia per il terzo settore, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Conseguentemente, sostituire, ove ricorrano nell'articolo, le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le parole: «l'Agenzia per il terzo settore»;

in fine, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A copertura degli oneri conseguenti dall'attuazione del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse di cui ai successivi commi:

4-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

7.4

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono esercitate» aggiungere le seguenti:«, anche avvalendosi degli Assessorati competenti regionali e comunali che predispongono apposite relazioni».

7.5

DI BIAGIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministero del lavoro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: « da un’Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

al comma 1 nella seconda frase, al comma 2 e comma 3 sostituire: «il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali» con: «l’Agenzia»;

al comma 4, sostituire tutto il testo con il seguente: «4. Agli oneri di costituzione e funzionamento dell’Agenzia di cui al comma 1 si provvede mediante la destinazione dello 0,5 per cento dell’ammontare complessivo del 5 per 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti».

7.6

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministero del lavoro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da un’Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 1, secondo periodo, al comma 2 e al comma 3 sostituire le parole: «il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali» con le seguenti: «l’Agenzia»;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri di costituzione e funzionamento dell’Agenzia di cui al comma 1 si provvede mediante la destinazione dello 0,5 per cento dell’ammontare

complessivo del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti».

7.7

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal Ministero del lavoro» fino a: «Agenzia delle entrate» con le seguenti: «dalle Regioni e dalle province autonome».

7.8

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sino all'entrata in funzione dell'Autorità Garante per il Terzo Settore».

7.9

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le Regioni e province autonome, nonché con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e)».

7.10

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le Regioni e province autonome».

7.11

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e con l’Agenzia delle entrate».

7.12

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con l’Agenzia delle entrate».

7.13

Luigi MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e con l’Agenzia delle entrate».

7.14

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con l’Agenzia delle entrate» con le seguenti: «e con le strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e)»

7.15

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con l’Agenzia delle entrate» con le seguenti: «e con le Regioni e province autonome».

7.16

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con l’Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «e l’Anac».

7.17

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettera f)», inserire le seguenti: «come riformate in modo da garantire la rappresentanza democratica di tutte le organizzazioni del Terzo settore».

7.18

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma deve essere assicurato tramite adeguate risorse economiche da individuare dopo una adeguata previsione e pianificazione delle attività da svolgere e delle risorse umane e strumentali necessarie a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.19

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro, prevista con l’istituzione dell’agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, articolo 1, comma 7, lettera l), vengono adottate misure specifiche per l’attività ispettiva degli organismi del terzo settore.».

7.20

CATALFO, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto delle peculiarità degli organismi del terzo settore, emana specifiche circolari in materia ispettiva e sanzionatoria nonché specifiche direttive finalizzate al controllo di tutte le attività degli organismi medesimi.».

7.21

GALIMBERTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, l'adozione di più adeguate ed efficaci forme di controllo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi.».

7.22

DIRINDIN, GUERRA

Al comma 2, alle parole: «Il Ministero» premettere le seguenti: «Fermo restando gli obblighi di vigilanza e controllo di cui al comma 1,».

Conseguentemente al medesimo comma 2 sopprimere le parole: «, nell'ambito delle attività di cui al comma 1,».

7.23

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «sino all'entrata in funzione dell'Autorità Garante per il Terzo Settore.».

7.24

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1, promuove» inserire le seguenti: «, in tempi certi.».

7.25

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo le parole: «forme di auto controllo degli enti del Terzo settore», inserire le seguenti: «ivi compresi i meccanismi di segnalazione interna che consentano in anonimato a lavoratori e associati degli enti del Terzo settore di denunciare eventuali illeciti.».

7.26

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sostituire la parola: «anche», con la seguente: «esclusivamente».

7.27

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «tra cui».

7.28

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 2, sostituire le parole: «trasparenza e conoscibilità», con le seguenti: «trasparenza, conoscibilità e tracciabilità».

7.29

CAMPANELLA

Al comma 2, dopo la parola: «conoscibilità», inserire le seguenti: «e tracciabilità».

7.30

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo le parole: «delle attività svolte dagli enti medesimi», inserire le seguenti: «anche attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti del Terzo settore, di tutte le forme di autocontrollo adottate dai singoli enti del Terzo settore.».

7.31

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo le parole: «delle attività svolte», inserire le seguenti: «e dei finanziamenti pubblici ricevuti».

7.32

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, dopo la parola: «stipulate», inserire le seguenti: «a titolo gratuito per gli enti di volontariato e le associazioni senza fini di lucro né alcuna redistribuzione degli utili».

7.33

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi».

7.34

GRANAIOLA

Al comma 2, dopo le parole: «maggiormente rappresentativi», inserire le seguenti: «a livello nazionale».

7.35

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 2, dopo le parole: «degli enti stessi o», inserire le seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni di servizio».

7.36

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 2 dopo le parole: «degli enti stessi o», inserire le seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni di servizio».

7.37

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 2 sopprimere le parole da: «o, con particolare riferimento», fino alla fine della lettera».

7.38

CATALFO, BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso gli organismi del terzo settore, finalizzandole, anche, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare».

7.39

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «sino all'entrata in funzione dell'Autorità Garante per il Terzo Settore».

7.40

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre», inserire le parole: «, sentiti gli organismi di Terzo Settore maggiormente rappresentativi,».

7.41

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle relative attività, di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni».

Art. 8.**8.1**

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Sopprimere l'articolo.

8.2

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «previsto dall'articolo 1» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettere b), c), d) ed e),».

8.3LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica».

8.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e della nazione e sviluppo della cultura dell'innovazione e della legalità nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;».

8.5

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), sostituire l'intero testo con il seguente: «a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa civile non armata della Patria e dei principi fondamentali della Costituzione, attraverso la partecipazione a attività di promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della inclusione sociale;».

8.6

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, comma 1, e 11 della Costituzione, attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura del-

l'innovazione e della legalità, nonché a realizzare un'effettiva cittadinanza europea e favorire la pace tra i popoli».

8.7

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa civile non armata della Patria e dei principi fondamentali della Costituzione, attraverso la partecipazione a attività di promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della inclusione sociale;».

8.8

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «universale».

Conseguentemente, ovunque ricorra, sopprimere la parola: «universale».

8.9

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa dei valori fondativi della patria».

8.10

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione» con le seguenti: «alla formazione sociale e all'accrescimento materiale e spirituale della società ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione».

8.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione,» con le seguenti: «alla promozione della solidarietà sociale e civile, ai sensi degli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione,».

8.12

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma, 1 lettera a) sostituire le parole: «alla difesa dei valori fondativi della patria» con le parole: «per la difesa civile non armata della patria e dei principi fondamentali della Costituzione italiana».

8.13

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei valori fondativi», con le seguenti: «civile non armata della Patria e dei principi fondamentali della Costituzione».

8.14

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, di solidarietà e inclusione sociale», con le seguenti: «e di solidarietà».

8.15

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, aggiungere alla lettera a), dopo le parole: «e di inclusione sociale», aggiungere le seguenti: «nonché dalla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e dallo sviluppo della cultura dell'innovazione, dello sport e della legalità;».

8.16

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) istituzione di contingenti di Corpi civili di pace con la finalità di promuovere: la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione e la mediazione tra le parti, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo o il dialogo interreligioso, la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale nelle zone a rischio di conflitto armato, nelle zone in cui è in atto un conflitto armato e nelle zone di post conflitto, per garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi *3-ter* e *3-quater*.

3-ter. Al comma *5-bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del-95 per cento".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

8.17

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, di norma triennale,», con la seguente: «triennale».

8.18

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, di norma triennale», con la seguente: «triennale».

8.19LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei contingenti di giovani», aggiungere le seguenti: «italiani e stranieri regolarmente soggiornanti».

8.20

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «28», con la seguente: «30».

8.21

CAMPANELLA

Al comma lettera b), dopo le parole: «bando pubblico», aggiungere la seguente: «annuale».

8.22

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «bando pubblico», aggiungere la seguente: «annuale».

8.23

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giovani interessati dalla suddetta previsione, devono essere residenti in Italia, e sono: i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea».

o cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014 e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;».

8.24

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) previsione che gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendano accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale devono possedere la caratteristica dell'assenza di scopo di lucro».

8.25

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) previsione che gli enti pubblici e le organizzazioni private che intendano accogliere presso le loro strutture volontari in servizio civile universale devono possedere la caratteristica dell'assenza di scopo di lucro e dell'assenza di redistribuzione ancorché parziale degli utili».

8.26

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «definizione» fino a: «prevedendo» con le seguenti: «definizione di "operatore volontario non retribuito di servizio pubblico" come status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo conseguentemente».

8.27LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti di Terzo settore; possibilità per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.».

8.28

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) coinvolgimento diretto delle regioni e delle province autonome nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;».

8.29

BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile nonché degli enti privati senza scopo di lucro esclusivamente nell'organizzazione».

8.30

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d) , premettere al testo della lettera la seguente frase: «d) definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali, teso a evitare duplicazioni, mediante l'attribuzione agli organi centrali dello Stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con il».

8.31

Luigi MARINO

Al comma 1, lettera d), premettere al testo la seguente frase: «definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali teso a evitare duplicazioni, dell'attribuzione agli organi centrali dello Stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con il».

8.32

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: «definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali, teso a evitare duplicazioni, mediante attribuzione agli organi centrali dello stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con il».

8.33

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: «definizione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, del riparto di funzioni tra Istituzioni statali e regionali, teso a evitare duplicazioni, mediante l'attribuzione agli organi centrali dello Stato della competenza a definire le attività di programmazione e organizzazione del servizio civile universale, con il».

8.34

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e privati senza scopo di lucro».

8.35

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione della potestà delle Regioni e delle Province autonome di istituire forme diverse di servizio civile territoriale, distinto dal servizio civile nazionale, e della delega alle stesse della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile secondo i criteri generali indicati dalla normativa statale, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile universale sui territori».

8.36

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione della potestà, da parte delle regioni e delle province autonome nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, di istituire e disciplinare un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto e con natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, in quanto non riconducibile all'articolo 52 della Costituzione».

8.37

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «enti di servizio civile universale» aggiungere le seguenti: «secondo criteri standard e validi per tutti, prevedendo che solo gli enti senza fine di lucro possono attuare il servizio civile all'interno delle proprie strutture».

8.38

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui territori regionali sulla base dei principi di eguaglianza, pari opportunità,

efficienza ed economicità, utilizzando criteri oggettivi quali la percentuale di giovani residenti».

8.39

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) previsione di delega ad una regione o provincia autonoma, da parte dello Stato, della potestà regolamentare in materia di valutazione dei progetti di servizio civile, nonché della gestione e organizzazione del servizio civile, a condizione che la regione o provincia autonoma assuma un impegno triennale di cofinanziamento delle posizioni di servizio civile assegnate al territorio di sua competenza».

8.40

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) allocazione delle posizioni di servizio civile universale sui territori regionali sulla base dei principi di eguaglianza, pari opportunità, efficienza ed economicità, utilizzando criteri oggettivi quali la percentuale di giovani residenti».

8.41

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere che ai fini dell'accreditamento, gli enti perii servizio civile devono produrre la certificazione antimafia».

8.42

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di gestione» aggiungere le seguenti: «, di monitoraggio».

8.43

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per le sole iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo il servizio può essere prestato per un periodo non superiore ai 18 mesi, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, previo nulla osta rilasciato agli interessati Ministero degli Affari Esteri;».

8.44

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera g), nel primo periodo, dopo la parola: «universale» inserire le seguenti: «in Italia» e aggiungere, in fine: «In caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi».

8.45

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1 lettera g), dopo le parole: «servizio civile universale» inserire le seguenti: «in Italia» e aggiungere, in fine, le parole: «in caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi».

8.46

MIRABELLI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in quest'ultimo caso una durata del servizio civile, non inferiore a dodici mesi complessivi».

8.47

BIANCO, DIRINDIN, PAGLIARI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il servizio civile universale sia prestato all'estero, secondo quanto previsto dal periodo precedente, il suo limite di durata può essere superiore a un anno ma non può, comunque, superare i diciotto mesi.».

8.48

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi».

Conseguentemente, nella prima frase del testo, dopo la parola: «universale», inserire: «in Italia».

8.49

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di servizio civile universale all'estero la durata del periodo totale può arrivare fino ad un massimo di diciotto mesi».

Conseguentemente dopo la parola: «universale», inserire le seguenti: «in Italia».

8.50

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Estensione della riserva dei posti nei pubblici concorsi, ai giovani che hanno espletato il Servizio civile universale».

8.51

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «in ambito lavorativo».

8.52

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «Nei casi di riconoscimento e valorizzazione da parte della pubblica amministrazione, le valutazioni dovranno, in ogni caso, corrispondere a riscontri di natura oggettiva nonché a criteri di valutazione uniforme in riferimento alle competenze medesime».

8.53

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i) valorizzare il Servizio Civile Universale come parte del percorso formativo delle giovani generazioni, con particolare attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro;

l) prevedere strumenti che favoriscano processi di finanziamento al Servizio Civile Universale da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

m) prevedere l'istituzione di un servizio civile universale ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dello stesso, e che pertanto preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgono volontari in servizio civile».

8.54

CALDEROLI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«i) prevedere l'accesso al servizio civile per i soli cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione;

l) prevedere che solo gli enti con sede legale sul territorio della Repubblica Italiana possano impiegare nelle proprie strutture giovani in servizio civile».

8.55

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) prevedere l'istituzione di un servizio civile ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dello stesso e che preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgono volontari in servizio civile».

Art. 9.**9.1**

TORRISI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore», aggiungere le seguenti: «articolandole anche su base dimensionale».

9.2

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore», inserire le seguenti: «articolandole anche su base dimensionale».

9.3

LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) applicazione del regime fiscale ordinario, non di vantaggio, per i corrispettivi derivanti da eventuali attività economiche non riconducibili ai settori di utilità sociale. A tali attività occorre imputare i relativi costi;

a-bis) previsione dell'esenzione fiscale per le attività non economiche, ovvero per quote associative, oblazioni, donazioni e contributi. A tali attività occorre imputare i relativi costi;

a-ter) previsione che le attività economiche nei settori di utilità sociale siano soggette, se dovuto, in modo omogeneo alle imposte dirette sui redditi d'impresa, di capitale, fondiari e diversi e così trattate:

1) esenzione fiscale per le attività marginali, da limitare definendo soglie massime dei relativi incassi, in valore assoluto o in percentuale rispetto al fatturato complessivo;

2) esenzione fiscale per gli utili destinati a riserva indivisibile e che non possono essere distribuiti ai soci per l'intera durata dell'ente e al suo scioglimento;

3) solo in caso di distribuzione di utili come definita all'articolo 6, applicazione di un regime fiscale di favore in caso di vendita a prezzo di mercato, rivolta a terzi ovvero agli associati non partecipanti attivamente al rapporto societario; applicazione di un regime fiscale di maggior favore nel caso di vendita a soci ove sia comprovata l'effettiva partecipazione attiva al rapporto societario, nonché in caso di vendita accertata a prezzi di favore o a prezzo simbolico, con percentuale di abbattimento minimo del prezzo definita con decreto;

a-quater) applicazione, alle attività economiche di utilità sociale, se non marginali, di un regime delle imposte indirette armonizzato e agevolato;

a-quinquies) applicazione, per le altre imposte statali, di un regime fiscale di favore. In caso di fusioni e al fine di favorirle, le imposte di registro, catasta li e ipotecarie sono applicate in quota fissa o comunque non variabile per un periodo di ventiquattro mesi dall'approvazione del relativo decreto;

a-sexies) applicazione, per le imposte locali sugli immobili ed i servizi indivisibili, di un regime di favore e con gradualità analoga a quella prevista per le imposte dirette, con la previsione di esenzione per le attività economiche svolte in accreditamento con carattere paritario rispetto ai servizi statali o locali definiti essenziali dalla legge o dalla programmazione pubblica e qualora, da parte dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, non siano previsti, in tutto o in larga parte, corrispettivi per le prestazioni;».

9.4

MIRABELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ente non commerciale» con le seguenti: «attività non commerciale».

9.5

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione», inserire le seguenti: «di criteri volti alla misurabilità degli impatti sociali positivi, nonché».

9.6

TORRISI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione», inserire le seguenti: «di criteri volti alla misurabilità degli impatti sociali positivi, nonché».

9.7

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione» inserire le seguenti: «di criteri volti alla misurabilità degli impatti positivi, nonché».

9.8

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di utilità sociale» con le parole: «di utilità e di promozione sociale».

9.9

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «avanzi di gestione» inserire le seguenti: «, del divieto di restituzione del capitale sociale».

9.10

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente».

9.11

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «escludendo dalla definizione di ente non commerciale ai fini fiscali quelle organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale non marginale».

9.12

MIRABELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; per ripartizione in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione si intendono le casistiche di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

9.13

FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «razionalizzazione e».

9.14

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in denaro», inserire le seguenti: «, eseguito tramite istituto bancario o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

9.15

MIRABELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e in natura», con le seguenti: «in beni e in servizi».

9.16

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 1, lettera b), c), e) ed i), dopo le parole: «articolo 1», inserire le seguenti: «comma 1».

9.17

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «coordinamento del nuovo regime di cui al periodo precedente con quello previsto dal comma 1.1. dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In coerenza con tale disposizione deve in ogni caso essere previsto il versamento delle erogazioni debba essere eseguito tramite sistemi di pagamento tracciabili».

9.18

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle fondazioni bancarie e delle fondazioni e associazioni rico-

nosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscano al loro funzionamento o, comunque, vi aderiscano, nonché delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, delle fondazioni e associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali».

9.19

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riducendo i limiti massimi vigenti».

9.20

MIRABELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

*«b-bis) introduzione dell'obbligo da parte di istituti di credito e imprese di assicurazioni di comunicare ai beneficiari, se enti di cui all'articolo 1, la comunicazione di polizze vita destinate dal *de cuius* a detti enti;».*

9.21

ENDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) rafforzamento delle forme di controllo volte a prevenire o impedire pratiche anche indirettamente connesse a fenomeni corruttivi».

9.22

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in favore degli enti di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie».

9.23

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in favore degli enti di cui all'articolo 1 », inserire le seguenti: «, abrogazione del relativo limite di spesa».

9.24

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei soggetti beneficiari» inserire le seguenti: «, da individuare esclusivamente fra gli enti di cui all'articolo 1;».

9.25

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei soggetti beneficiari», inserire le seguenti: «da individuare esclusivamente fra gli enti di cui all'articolo 1,».

9.26

MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare attraverso:

1. la predisposizione della rendicontazione delle somme ricevute dall'istituto del cinque per mille ad integrazione dei rendiconti o bilanci di cui all'obbligo generale di rendicontazione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e alle altre norme speciali in tema di rendicontazione;

2. la comunicazione ai ministeri competenti dell'avvenuta rendicontazione e della reperibilità della documentazione;
 3. la previsione di iscrizione *una tantum* da parte dei predetti enti c) nelle liste del cinque per mille;».
-

9.27

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «previsione di adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione riguardo alla valenza sociale delle attività dei soggetti beneficiari dell'istituto medesimo;».

9.28

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, escludendo dal beneficio della destinazione del cinque per mille le imprese sociali a cui è concesso distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c);».

9.29

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che l'istituto di cui alla lettera c), assegnato dal contribuente a favore del proprio comune per il sostegno alle attività sociali, sia da questi destinato prioritariamente alle attività sociali svolte dagli enti del Terzo settore operanti nel proprio territorio;».

9.30

MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.31

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di cui alla lettera c)», con le seguenti: «di cui alle lettere b) e c)».

9.32

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «massima trasparenza», inserire le parole: «e obbligo di pubblicare i bilanci sul proprio portale informatico, utilizzando uno schema standard di facile fruizione».

9.33

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «massima trasparenza» inserire le seguenti: «e obbligo di pubblicare i bilanci sul proprio portale informatico, utilizzando uno schema standard di facile fruizione».

9.34

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «massima trasparenza» inserire le seguenti: «e obbligo di pubblicazione dei bilanci».

9.35

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle conseguenze sanzionatorie» inserire le seguenti: «anche economiche».

9.36

GUERRA, DIRINDIN, LAI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, MANASSERO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, coordinamento dei principi di cui alla presente lettera e alla precedente lettera c) con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.37

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto del 5 per mille nel caso di uso illegittimo delle somme percepite oltre che il rimborso delle stesse».

9.38

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione dell'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto del 5 per mille nel caso di uso illegittimo delle somme percepite oltre che il rimborso delle stesse».

9.39

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «semplificati».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti: «, privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali».

9.40

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parole: «semplificati» e aggiungere, in fine, le seguenti: «privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali».

9.41

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «semplificati» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali».

9.42

MIRABELLI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, consentendo ad essi di applicare il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

9.43

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1 lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «distinguendo delle differenti attività civiche e solidaristiche».

9.44

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) previsione, in materia fiscale:

1) della possibilità di estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le associazioni di volontariato anche non riconosciute come Onlus;

2) dell'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

3) dell'esonero dal pagamento del compenso per diritti di autore per le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le sole iniziative a scopo benefico riguardanti la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica».

9.45

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) conferma della non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da Organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;».

9.46

CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) conferma della non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da Organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;».

9.47

COLLINA, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) definizione della tipologia di attività svolte dagli enti del Terzo settore che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, con particolare riguardo alle istituzioni che erogano servizi di formazione, dando rilevanza alla natura del rapporto instaurato piuttosto che alle modalità di affidamento del servizio».

9.48

CALEO, ZANONI, Stefano ESPOSITO, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera:

«*e-bis*) distinguere e regolare i concetti di "non lucrativo" e di "non commerciale" riconoscendo ai soggetti statutariamente "non lucrativi", comunemente definiti "non commerciali" o "*non profit*"», la possibilità di poter svolgere attività commercialmente rilevanti, purché rispondenti alla norma generale, per lo più fiscale, di trattamento di tali attività, superando e semplificando la normativa regolatrice delle operazioni marginali o connesse definendo in modo chiaro e non ambiguo la soggettività degli enti e delineando in maniera chiara le eventuali agevolazioni o previsioni fiscali;».

9.49

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:

«*f*) previsione della possibilità per gli Enti del Terzo settore di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;

f-bis) previsione, per le imprese sociali, di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;».

9.50

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «portali tematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative» con la seguente: «crowdfunding».*

9.51

CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «portali tematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative» con la seguente: «crowdfunding».*

9.52

ZIZZA, BRUNI

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: «start-up innovative» inserire le seguenti: «a vocazione sociale».

9.53

DIRINDIN

Al comma 1, lettera f), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo norme per evitare comunque operazioni speculative».

9.54

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «misure agevolative volte», inserire le parole: «anche».

9.55

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera f), numero 2) dopo la parola: «volte» aggiungere: «anche».

9.56

DIRINDIN

Al comma 1, lettera f), numero 2, sostituire le parole: «di capitale» con le seguenti: «in capitale umano».

9.57

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le imprese che abbiano dato garanzia di effettivo segui-»

mento delle finalità sociali e del rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità».

9.58

AUGELLO

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

«2-bis). Di un regime di agevolazioni fiscali per le imprese sociali che non distribuiscono utili o che li distribuiscono in misura tale da non inficiare l'effettiva non lucratività e per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore di tali imprese sociali;

2-ter). Dell'estensione dell'istituto del 5 per mille anche alle imprese sociali che non distribuiscono utili o che li distribuiscono in misura tale da non inficiare l'effettiva non lucratività;».

9.59

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis). Di norme che evitino operazioni speculative e di qualsiasi natura sulle quote di partecipazione al capitale di rischio».

9.60

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di obbligazioni».

9.61

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di prodotti derivati».

9.62

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di titoli».

9.63

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) di norme che evitino operazioni speculative e di qualsiasi natura sulle quote di partecipazione al capitale di rischio».

9.64

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

al comma 3 sopprimere le parole: «e g).

9.65

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) accesso al fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti di un importo massimo per il 2015 di 10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 10, sopprimere il comma 2;

al comma 3 sopprimere le parole: «e g).

9.66LEPRI, *relatore*

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e delle imprese sociali».

9.67

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite;».

9.68

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

9.69

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) riconoscimento delle Mutue Auto Gestioni (Mag) nell'ambito dei soggetti di cui alla presente legge, per il ruolo svolto riguardo la finanza mutualistica e solidale, il ruolo sociale da esse svolto per le collettività di riferimento, nonché sotto il profilo della formazione, della mutualità, della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di realtà non *profit*, rivedendo a tal fine i limiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del Regolamento 176/2014 sulla disciplina del microcredito, e attuativo dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 385/1993;».

9.70

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «ferma restando la modalità del bando pubblico».

9.71

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «ferma restando la modalità del bando pubblico».

9.72

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «di cui all'articolo 1, anche», inserire le seguenti: «di nuova costituzione purché gestiti da giovani di età non superiore ai 40 anni o».

9.73

CAMPANELLA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tra loro, », inserire le seguenti: «ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie».

9.74

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tra loro, », inserire le seguenti: «per lo svolgimento delle attività istituzionali».

9.75

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tra loro, », inserire le seguenti: «ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie».

9.76

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, », inserire le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 47, comma 3, lettera c), e all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

9.77

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «minacciati dagli effetti dell'inquinamento antropico».

9.78

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) assegnazione delle scuole, a titolo gratuito fatti salvi i consumi, in orari non dedicati alla didattica, mediante apposite convenzioni, agli enti del terzo settore attivi nella promozione dell'educazione di qualità e nel contrasto alla dispersione scolastica;».

9.79

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la stabilizzazione di quanto già disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;».

9.80LEPRI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) superamento per gli enti di Terzo settore, in coerenza con la lettera a) del presente comma, dei concetti di ente non commerciale e di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, rendendo coincidenti le definizioni civilistiche e quelle ai fini fiscali».

9.81

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «attività istituzionali e di quelle connesse», inserire le seguenti: «a supporto del raggiungimento dei propri fini istituzionali».

9.82

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «vincolo di non prevalenza delle attività connesse», inserire le seguenti: «garantendo il rapporto attualmente vigente rispetto alle suddette attività istituzionali.».

9.83

MIRABELLI

Al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «e alle organizzazioni non governative».

9.84

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione di misure volte a uniformare e semplificare la disciplina in materia successoria e di lasciti testamentari a favore degli enti del terzo settore.».

9.85

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione di adeguati controlli e costante attività di monitoraggio dell'operatività degli enti del Terzo settore con riferimento all'attuazione delle misure agevolative e di sostegno economico di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.».

9.86

MIRABELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*m-bis*) revisione della devoluzione dei premi non richiesti o non assegnati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, finalizzata a consentire agli enti la reimmissione in commercio dei suddetti beni con mera liquidazione di imposta sostitutiva e senza obbligo di apertura di partita IVA.».

9.87

MIRABELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*m-bis*) abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

9.88

MIRABELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*m-bis*) revisione e semplificazione delle norme relative alle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.».

9.89

MIRABELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) revisione della disciplina riguardante il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione ed introduzione di norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.».

9.90

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) previsione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una costante attività di monitoraggio, valutazione ed implementazione delle misure indicate al presente comma. Lo stesso Ministero entro il 31 marzo di ogni anno invia alle Commissioni competenti per materia una relazione riguardo all'effettivo svolgimento delle funzioni indicate al presente comma. Tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo per le finanze pubbliche.».

9.91

ENDRIZZI, CRIMI, FATTORI, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) introduzione per gli enti di cui all'articolo 1 del principio di cassa come principio contabile generale nonché dell'obbligo della tracciabilità finanziaria di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti il cui ammontare sia superiore a 516 euro.».

G/1870-157/5/1

BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto senato n. 1870, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»,

premessi che:

i fatti di cronaca degli ultimi mesi, su cui sta indagando la procura, hanno fatto emergere la speculazione da parte di alcune cooperative sociali nella gestione dell'emergenza migranti,

considerato che:

la legge 189/2002 istituisce il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); lo SPRAR è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti territoriali di accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, gestito dal Ministero dell'interno;

come certificato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo nel 2014 i migranti che hanno fatto richiesta di protezione internazionale nel nostro Paese sono stati 64.886, il 144% in più rispetto al 2013; tra i richiedenti asilo nel 2014 si segnalano oltre 4.000 minori non accompagnati, di questi nel 2014 ne sono scomparsi 1.880,

impegna il governo:

ad adottare misure utili a far sì che le cooperative sociali che ricevono finanziamenti pubblici nella gestione dell'emergenza migranti utilizzino l'intero ammontare delle risorse esclusivamente per tale finalità.

Art. 10.**10.1**

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi 3-ter e 3-quater.

3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

10.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* A integrazione delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, e fino a concorrenza delle risorse eventualmente ancora necessarie a soddisfare tutte le scelte annualmente espresse dai contribuenti relative alla destinazione del cinque per mille, si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi *3-ter* e *3-quater*.

3-ter. Al comma *5-bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) al comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

10.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Tenendo conto della tutela delle minoranze, prevista dall'articolo 6 della Costituzione, la Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione e la tenuta di un proprio registro unico del Terzo settore, nonché le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico di cui agli articoli 4 e 7 della presente legge, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

Art. 11.**11.1**

MOLINARI, VACCIANO

Dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sino all'entrata in funzione dell'Autorità Garante per il Terzo Settore».

11.2

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e sull'applicazione delle regole in materia di appalti e in materia di rapporti di lavoro».

11.3

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, indicando altresì l'elenco degli enti del Terzo settore per i quali è stata disposta la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 4 comma 1, lettera i)».

Tit.

Tit.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO

Sostituire il titolo con il seguente: «Delega al Governo per la riforma delle normative sul Terzo settore, sull'impresa sociale e sulla disciplina del Servizio civile universale».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria**234^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE REFERENTE**(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati**(708) CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale**(709) DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione**(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale**(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati**(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale**(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

La relatrice CAPACCHIONE (PD) fa presente che i gruppi di maggioranza ritengono necessari alcuni ulteriori approfondimenti sulle proble-

matiche sottese ai disegni di legge in titolo e che, pertanto, appare opportuno un breve rinvio del seguito dell'esame degli stessi.

Il sottosegretario FERRI si rimette alle valutazioni della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha appreso della costituzione presso il Ministero della giustizia di una commissione di studio volta a sviluppare, tra le altre cose, il processo di revisione dell'attuale geografia giudiziaria.

Chiede al Rappresentante del Governo se tale notizia risponde al vero e quando potranno essere resi disponibili i dati da molto tempo richiesti su tale argomento.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver dichiarato che i dati richiesti verranno trasmessi appena possibile alla Commissione, precisa che presso il Ministero della giustizia sono state istituite due commissioni di studio tra loro coordinate. La prima, presieduta dal professore avvocato Michele Vietti, incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario nella prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione di alcuni profili di disciplina riferiti, tra gli altri: allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle corti d'appello e delle procure generali, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica e una collegata promozione del valore della specializzazione delle competenze; al sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati; all'accesso alla magistratura, al sistema delle valutazioni di professionalità e di conferimento degli incarichi.

La seconda commissione, presieduta dal dottor Luigi Scotti, è stata incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma della disciplina legale in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, dei consigli giudiziari istituiti presso le Corti d'appello e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il presidente PALMA, facendo seguito a quanto stabilito nella seduta dell'8 luglio 2015, chiede al Rappresentante del Governo di voler fornire anche i dati richiesti dalla Commissione sull'attuazione delle disposizioni in tema di degiurisdizionalizzazione delle procedure di separazione e divorzio di cui agli articoli 6 e 12 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, segnala la disdicevole circostanza che ha visto protagonista la senatrice Cirinnà, relatrice dei disegni di legge in materia di unioni

civili, la quale ha rilasciato un'intervista al «Corriere della Sera» – pubblicata nella giornata odierna – in cui ha lanciato ingiustificabili attacchi nei confronti dei membri dell'opposizione ai quali sono stati attribuiti fatti non rispondenti al vero. Dalle frasi riportate nell'articolo in virgolettato risulta che la relatrice avrebbe detto che i membri dell'opposizione «non vogliono dare diritti alle coppie omosessuali» e che, a causa del loro atteggiamento ostruzionistico, non sarebbe possibile alcun tipo di dialogo. A tale riguardo il senatore Malan tiene a precisare che il testo presentato dai membri del gruppo parlamentare di Forza Italia, nella seduta del 19 marzo scorso, riconosce ampiamente diritti civili e sociali alle coppie omosessuali. Sottolinea che, qualora la maggioranza non si intestardisse a volere approvare un testo nel quale di fatto si determina una equiparazione tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed il matrimonio, i membri dell'opposizione sarebbe senz'altro disposti a trovare un accordo per giungere ad una sollecita definizione dell'*iter legis*. Chiede pertanto alla senatrice Cirinnà di rettificare tali mendaci dichiarazioni ovvero di trarne le dovute conclusioni politiche, e quindi di dimettersi dall'incarico di relatore.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) riconosce che la situazione che si è venuta a creare è alquanto imbarazzante e prende atto, con un certo stupore, di non essere stato citato nell'articolo. Osserva che anche le iniziative legislative da lui avanzate sono tutte univocamente orientate a riconoscere diritti alle coppie omosessuali, sia pure con il fermo intendimento di differenziare tale riconoscimento rispetto alle previsioni costituzionali e legislative in materia di matrimonio.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Malan, sottolinea di aver sempre esercitato nel modo più rispettoso possibile delle norme e delle prassi parlamentari il proprio ruolo di senatore, anche in occasione dell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara che la senatrice Cirinnà ha sempre svolto il proprio ruolo di relatrice con lealtà e correttezza; ribadisce che, pur essendo del tutto legittimo l'ostruzionismo parlamentare, è altresì necessario assicurare un ritmo di lavoro più serrato anche a tutela dei diritti della maggioranza. La scelta fatta con il testo unificato adottato dalla Commissione è stata di qualificare l'unione civile tra persone dello stesso sesso come istituto specifico e diverso dal matrimonio, riconducendolo in modo chiaro al parametro di cui all'articolo 2 della Costituzione. Viceversa la posizione prevalente all'interno delle forze che non sostengono il testo unificato si è orientata nel senso di riconoscere i diritti delle coppie omosessuali, ma senza ricorrere a un istituto giuridico *ad hoc* e assicurando pari diritti tra le convivenze omosessuali e quelle eterosessuali. Ricorda che il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha sempre dato dimostrazione di voler cercare il dialogo con le opposizioni, come

dimostra il fatto che l'emendamento 1.10000 (testo 2) – così come emendato – è stato approvato dalla Commissione recependo una proposta avanzata dal senatore Caliendo. Invita pertanto i membri dell'opposizione a sotterrare l'ascia dell'ostruzionismo e ad imboccare la strada del dialogo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede alla Presidenza di regolamentare i tempi della discussione in quanto gli interventi finora svolti non sono in linea con l'asserito intendimento di esaminare, nella seduta odierna, disegni di legge diversi dalle unioni civili.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) afferma che le regole del Parlamento vanno rispettate. Prende atto che la relatrice Cirinnà non interviene quasi mai in Commissione intrattenendo invece rapporti solo con i giornalisti. Dall'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» emerge che le opposizioni non vogliono riconoscere i diritti alle coppie omosessuali e che, in tal modo, sarebbe impossibile trovare una mediazione. Questa affermazione è del tutto destituita di fondamento, come ampiamente spiegato dal senatore Malan, e tale circostanza appare molto grave in quanto denota una mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni. A tale riguardo il senatore Caliendo non ricorda che la senatrice Cirinnà abbia mai riassunto o spiegato all'esterno l'impostazione seguita dalle opposizioni rispetto a questo argomento. Chiede pertanto al Presidente di valutare l'opportunità di confermare o meno la senatrice Cirinnà come relatrice dei disegni di legge in materia di unioni civili.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), pur riconoscendo la legittimità di utilizzare forme di ostruzionismo parlamentare, chiede alla Presidenza di voler accelerare l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili. Si associa alle valutazioni della Presidenza rispetto all'opportunità di attendere la Conferenza dei Capigruppo, la quale dovrebbe calendarizzare in Aula il provvedimento quanto prima, coerentemente alla posizione assunta dal Governo.

Ribadisce, poi, con riferimento ai disegni di legge all'ordine del giorno in materia di prescrizione – atteso che anche in sede europea è stata evidenziata l'inadeguatezza della disciplina nazionale derivante dalle modifiche apportate con la legge «ex Cirielli» – la necessità di intervenire con urgenza.

Prende quindi la parola la senatrice CIRINNÀ (*PD*) esprimendo il proprio rammarico e chiedendo scusa se qualche componente della Commissione si è sentito offeso per l'intervista da ella rilasciata al Corriere della Sera. Non era sua intenzione mancare di rispetto ai membri delle opposizioni. Evidentemente gli aspetti tecnici sottesi all'esame del provvedimento, tra cui l'impostazione seguita dalle opposizioni che ella ha fedelmente riportato durante l'intervista, non sono stati sufficientemente valo-

rizzati. Ella si era, infatti, limitata ad osservare che una parte della Commissione non è d'accordo sulla opportunità di riconoscere un istituto giuridico *ad hoc* a tutela delle coppie omosessuali. Chiede peraltro ai membri della Commissione di riconoscerle il beneficio del dubbio, essendosi comportata in buona fede.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) precisa che anche all'interno del Gruppo parlamentare di Forza Italia si registrano posizioni aperte al riconoscimento di diritti per le coppie omosessuali, persino più ampi di quanto previsto dal testo alternativo presentato nel corso della seduta del 19 marzo, ma che il dialogo non riesce possibile di fronte al tentativo di creare un istituto giuridico che nei fatti equivale al matrimonio.

Il senatore DI MAGGIO (*Co.R.*) ricorda di aver votato a favore dell'emendamento della relatrice 1.1000 (testo 2), così come emendato.

Il presidente PALMA prende atto che, a seguito delle precisazioni della senatrice Cirinnà, «l'incidente diplomatico» sulla sua intervista può ritenersi chiuso.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta odierna sarà convocata un'ulteriore seduta e l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1119-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in materia di diffamazione.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria**235^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,* approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, la senatrice FILIPPIN (*PD*) ricordando come il medesimo riformi la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47). In particolare aggiunge un ulteriore comma all'articolo 1 della legge citata con il quale estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche *on line* registrate presso le cancellerie dei tribunali (comma 1); modifica poi, al comma 2, la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge stessa nei seguenti aspetti: con la sostituzione del primo comma prevede che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; ciò a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. L'altro ramo del Parlamento ha modificato tale norma inserendo l'espresso riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione, oltre al richiamo alle dichiarazioni o rettifiche «inequivocabilmente» false, mentre il testo licenziato dal Senato in prima lettura prevedeva che la pubblicazione della ret-

tifica potesse essere rifiutata qualora la rettifica risultasse «documentalmente» falsa (lettera *a*)); con l'integrazione del secondo comma del citato articolo 8, l'articolo in esame disciplina specificamente la rettifica sulle testate giornalistiche *on line*; precisa che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo *internet* della testata *on line*); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria. L'altro ramo del Parlamento ha inserito altresì il richiamo alle identiche modalità di accesso al sito e alle identiche caratteristiche grafiche (il testo licenziato dal Senato faceva riferimento alla rilevanza della notizia) (lettera *b*)); disciplina la rettifica rispetto alle trasmissioni televisive o radiofoniche (si applica l'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005, Testo unico radiotelevisione) (lettera *d*)); disciplina poi la rettifica con riferimento alla stampa non periodica (ad esempio libri) prevedendo che, a richiesta dell'offeso, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedano, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non sia inequivocabilmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, sull'edizione *on line* di un quotidiano a diffusione nazionale; (lettera *e*)) in caso di inerzia nella pubblicazione della rettifica, l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene ri-

spettato (lettera *g*)); modifica l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale sanzione (da 7.746 a 12.911 euro) è sostituita dalla sanzione da 8.000 a 16.000 euro (lettera *h*)); introduce, al comma 3, nella legge sulla stampa l'articolo 11-*bis*, relativo al risarcimento del danno (con conseguente abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre al risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato). La disposizione prevede che l'azione civile si prescriva in due anni dalla pubblicazione e individua dei parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno derivante da diffamazione: la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato; la gravità dell'offesa; l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.

L'articolo 1 riscrive poi, al comma 5, l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. In tale articolo sono riunite le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche *on line*) è punita con la multa da 5.000 a 10.000 euro (l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'espressa previsione del minimo di pena edittale, come già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla medesima Camera dei deputati); se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (articolo 36 codice penale) e nelle ipotesi di recidiva si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. Sulla recidiva, la Camera dei deputati ha previsto – anche in tal caso ritornando al testo approvato dalla stessa in prima lettura – che la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista si applica alla ipotesi di recidiva contemplata dall'articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale e non – come stabilito nel testo licenziato dal Senato – alla recidiva reiterata di cui al quarto comma della citata norma codicistica. Non sono punibili l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale che provvedano alla rettifica secondo quanto previsto dall'articolo 8. Soggiace invece alla pena prevista per la diffamazione il responsabile delle testate giornalistiche che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le rettifiche. La Camera dei deputati ha modificato la disposizione prevedendo che la causa di non punibilità per la rettifica riguarda anche il direttore della testata radiofonica o televisiva. Infine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Si specifica che, in caso di diffamazione *on line*, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

L'articolo 2 del provvedimento modifica il codice penale, sostituendo con il comma 1 l'articolo 57 del codice penale, la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. La disposizione fa riferimento, al primo comma, alla responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile, che risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. L'altro ramo del Parlamento ha soppresso la previsione – contemplata dal testo licenziato in prima lettura dal Senato – in base alla quale il direttore responsabile risponde anche per i delitti commessi con il mezzo della stampa attraverso scritti non firmati.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce poi l'articolo 594 del codice penale relativo al reato di ingiuria, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. La riforma elimina la pena della reclusione, sanzionando l'ingiuria – anche quando commessa per via telematica – con la multa fino ad un massimo di 5.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.

Il comma 3 dell'articolo 2 sostituisce invece l'articolo 595 del codice penale, in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.

La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, il quale recava misure a tutela della persona diffamata. La disposizione soppressa riconosceva alla persona offesa il diritto – strettamente inerente all'uso di *Internet* e degli archivi *on line* dei giornali cartacei – di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge recano modifiche al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 3 aggiunge un comma (3-*bis*) all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La Camera dei deputati, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare alla cassa delle ammende. Il testo approvato dal Senato faceva

invece espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna – aggiuntiva rispetto a quanto già previsto – al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 4, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile per introdurre una responsabilità civile aggravata a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on line* o della radiotelevisione. Con l'inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on line* o della radiotelevisione il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, deve tenere conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.

Infine, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inserito nel provvedimento un'ulteriore disposizione, l'articolo 6, che, modificando l'articolo 2751-*bis* del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito del direttore responsabile o dell'autore della pubblicazione, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna per diffamazione, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. La disposizione rafforza così le garanzie per il giornalista che abbia adempiuto all'obbligazione per il risarcimento del danno, rispetto all'eventuale fallimento dell'editore/proprietario della pubblicazione, dal quale deve recuperare – in quanto obbligati in solido – parte di quanto pagato.

Dopo brevi interventi della senatrice CAPACCHIONE (*PD*) e dei senatori GIARRUSSO (*M5S*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria

144^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente LATORRE propone di effettuare, il prossimo 21 settembre, una visita all'Expo di Milano, per constatare di persona l'attività svolta dalle Forze armate e di polizia a favore della sicurezza della manifestazione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE informa quindi i Commissari della necessità di differire le visite già programmate presso il contingente italiano operante a Gibuti e negli Stati Uniti.

La Commissione prende atto.

SUGLI ESITI DELLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA POLITICA ESTERA E DI DIFESA COMUNE EUROPEA TENUTASI A LUSSEMBURGO IL 5 ED IL 6 SETTEMBRE SCORSI

Il senatore CONTI (AL-A) dà conto degli esiti della conferenza in titolo, cui ha partecipato in qualità di vice presidente della Commissione.

Al riguardo, osserva che, ancorché il ruolo internazionale del Paese appaia essere non di primissimo piano, l'impegno italiano ha avuto co-

munque modo di concretizzarsi in un sensibile miglioramento al testo di conclusioni –adottate per consenso e comunque non vincolanti- proposto dalla presidenza, soprattutto in relazione ai fenomeni migratori, compresa la missione EUNAVFOR MED e alle posizioni tenute nei confronti della federazione russa.

L'oratore pone anche l'accento sul discorso tenuto dall'Alto rappresentante, Federica Mogherini, sulla politica estera e di difesa comune europea.

Conclude rilevando che, da un punto di vista generale, la conferenza ha messo comunque in luce anche le serie difficoltà esistenti in ordine all'implementazione di una vera politica comune, obiettivo, questo, la cui realizzazione appare, a proprio avviso, ancora lontana.

Il presidente LATORRE ringrazia il senatore Conti per gli elementi informativi forniti alla Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01873, del senatore Marton e di altri, sulla legittimità di un provvedimento disciplinare nei confronti di un maresciallo capo dell'Esercito, rilevando innanzitutto che il predetto procedimento è stato disposto per valutare la conformità di una specifica condotta del sottufficiale alle disposizioni vigenti in materia.

Nel dettaglio, oggetto del rilievo disciplinare è una comunicazione del 6 marzo 2015 con cui il sottufficiale ha chiesto al Ministero della difesa di provvedere «entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento» della comunicazione medesima, agli ulteriori adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal militare stesso avverso un provvedimento dell'amministrazione, «con l'espresso avvertimento che, in difetto» avrebbe provveduto «a darne notizia al Consiglio di Stato».

Precisa inoltre che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», prevede che il Consiglio di Stato possa chiedere chiarimenti al Ministero competente, ma non fissa termini perentori per l'espletamento dell'adempimento, e che, nel caso in esame, la suprema magistratura amministrativa non ha indicato alcun termine.

In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le infrazioni contestate sono quindi state inizialmente formalizzate in un rapporto predisposto dal superiore che le ha rilevate e inviate al Comandante di corpo; documento peraltro completo degli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire, alla controparte, la più ampia possibilità di difesa. Il diritto del maresciallo alla partecipazione al procedimento è poi stato assicurato me-

dianche l'estensione di tutte le relazioni predisposte dall'amministrazione, con conseguente possibilità di replicare con memorie difensive.

In tale quadro, l'attività di sollecito posta in essere dall'interessato nell'ambito degli adempimenti istruttori connessi all'esame del suo ricorso straordinario è stata valutata dai suoi superiori non come un atto partecipativo –volto a controdedurre o a esplicitare le proprie ragioni– ma come una vera e propria diffida ad adempiere, non solo irrituale, ma anche contraria alle disposizioni disciplinari in materia di relazioni con i superiori. La catena gerarchica ha, quindi, agito nell'esercizio della potestà attribuita dal vigente quadro normativo e per la sola finalità di accertare e sanzionare una ritenuta violazione regolamentare.

Quanto ai tempi del procedimento, rileva che l'articolo 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che coloro che hanno titolo a prendervi parte possono presentare memorie scritte o documenti entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento medesimo e che, ove esso abbia durata uguale o inferiore a 30 giorni, la presentazione di dette memorie e documenti deve essere consentita entro 10 giorni dall'inizio.

In tal senso, risulta agli atti una comunicazione, consegnata il 9 aprile 2015 all'interessato, con cui l'amministrazione, nell'informare che il termine «massimo» per la conclusione del procedimento era fissato in 90 giorni dalla data di notifica degli addebiti, concedeva la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni. Successivamente la stessa amministrazione ha precisato di voler concludere il procedimento entro 15 giorni (come è effettivamente avvenuto), confermando la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni.

Poiché nel contestato procedimento disciplinare risulta realizzato il principio di trasparenza e correttamente instaurato il contraddittorio, ed essendo stati predisposti tutti gli strumenti per consentire all'interessato di difendersi, non si riscontrano pertanto vizi d'illegittimità tali da legittimare l'adozione di un provvedimento amministrativo in autotutela, fermo restando il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.

Rende noto, da ultimo, che, con provvedimento del 30 giugno 2015, il Direttore del Policlinico militare Celio di Roma ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sottufficiale avverso la sanzione disciplinare irrogatagli dai Comandante di Corpo del militare stesso.

Replica il senatore SANTANGELO (*M5S*), cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, stigmatizzando la natura elusiva della risposta fornita dal rappresentante del Governo sulle problematiche sostanziali sottese all'interrogazione. Il sottufficiale in questione, infatti, ha visto profondamente lesi i suoi diritti fondamentali e ciò non è assolutamente accettabile all'interno di un'istituzione – le Forze armate – cui la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini.

IN SEDE REFERENTE

(1581) *Patrizia BISINELLA. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

- e **petizione n. 905 ad esso attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Interviene sull'ordine dei lavori il relatore ASTORRE (PD), lamentando la mancanza del parere della Commissione bilancio, nonostante l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti.

Nell'auspicare che la predetta Commissione possa pronunciarsi in tempi rapidi, ricorda che, al termine dell'esame in sede referente, potrebbe essere inoltrata al Presidente del Senato anche la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, sempre in un'ottica di razionalizzazione dell'*i-ter*.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1653) *Stefania PEZZOPANE. – Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice AMATI (PD), rilevando preliminarmente che la *ratio* sottesa al provvedimento mira a ricondurre la figura del primo capitano nell'alveo dell'effettiva progressione della carriera militare. Infatti, l'arco temporale per ottenere il relativo conferimento sarebbe più lungo di quello richiesto per la promozione al grado di maggiore (con conseguente vanificazione e superamento della qualifica).

Risulterebbe allora necessario superare la sperequazione che si produrrebbe a carico dei primi capitani collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, estendendo anche ad essi la possibilità di una promozione ad un effettivo grado della carriera militare attraverso il conferimento del grado di maggiore ai primi capitani che abbiano maturato cinque anni nel grado.

Dopo aver dato lettura degli articoli 1321 e 1322 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che disciplinano la predetta figura professionale, procede quindi alla disamina dell'articolato del disegno di legge. In particolare, il provvedimento all'esame della Commissione si compone di un unico articolo suddiviso in due commi: il primo prevede l'introduzione –nel codice dell'ordinamento militare– di uno specifico articolo 1322-*bis* (in base al quale ai primi capitani, di qualunque categoria, compresi coloro che provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento, collocati

in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento, che hanno maturato cinque anni di permanenza nella qualifica viene conferita la promozione al grado superiore), mentre il successivo, stabilisce che il beneficio è concesso ai primi capitani indipendentemente dalla data di collocamento in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento.

Osserva, da ultimo, che, ai fini di inquadrare compiutamente la questione nonché di facilitare la quantificazione degli oneri finanziari, sarebbe opportuno conoscere –dai competenti uffici della Difesa- l'effettiva entità dei potenziali beneficiari del provvedimento.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore PEGORER (PD), rilevando che la qualifica di primo capitano è attualmente rivestita da persone che forniscono importanti apporti professionali alle Forze armate, della natura più varia. In ragione di ciò, il provvedimento sembra intervenire su problematiche particolarmente complesse. Stupisce inoltre, a suo avviso, che l'esecutivo *pro tempore* non abbia provveduto ad adottare opportuna soluzione in occasione del varo del Codice dell'ordinamento militare.

In ragione di quanto precede, ritiene opportuna l'effettuazione di ponderati approfondimenti sul tema.

Il presidente LATORRE, nel concordare sulla particolare delicatezza delle problematiche evocate dalla relatrice e dal senatore Pegorer, sottolinea l'opportunità di approfondire i contenuti del disegno di legge in specifiche istruttorie, che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento ad una esatta quantificazione degli oneri finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente LATORRE informa la Commissione che la Sottocommissione per i pareri, già convocata per la giornata odierna alle ore 15,20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria

448^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012*

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO non ha nulla da osservare in merito agli aspetti finanziari del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo.

(1660-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005*

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, conferma la disponibilità dei fondi indicati nell'articolo 3, comma 2. Segnala, inoltre, che occorre modificare la relazione tecnica e l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge relativamente alla denominazione della missione interessata dall'applicazione della clausola di salvaguardia, recentemente modificata in «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria».

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 2, delle parole della missione "Istruzione universitaria"», con le seguenti: «della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1750) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013

(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento al fine di approfondire gli aspetti sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1829) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO non ha nulla da osservare in merito agli aspetti finanziari del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo.

(1964) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo.

(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito agli aspetti finanziari del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non ostativo.

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e dell'accoglimento di cui il provvedimento è corredato e dell'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera non vi sono osservazioni da formulare ad eccezione che sull'articolo 10, comma 2, che necessita di un aggiornamento temporale dell'onere in relazione al riferimento al bilancio triennale.

In relazione agli emendamenti presentano maggiori oneri le proposte 5.2, 10.100/1, 10.100/2, 10.3, 16.100/1, 16.100/3, 16.100/4, 16.100, 10.2 (testo 2) e 10.3 (testo 2). Occorre acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 10.1 e 16.0.1. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle proposte 1.4, 3.2 e 15.0.1 (in relazione all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

449^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1750) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, in risposta ai rilievi avanzati dal relatore con riferimento agli scambi di informazioni, esperienze e assistenza amministrativa e tecnica e in ordine alle attività di cui agli articoli 41 e 51 dell'accordo, dichiara che tali attività saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda le osservazioni relative alle attività di cui all'articolo 55 del medesimo accordo, chiarisce che le stesse si svolgeranno entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore BROGLIA (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1728) Deputato CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO fa presente che con una nota del 1º giugno 2015, la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica al provvedimento in esame, contestualmente proponendo la soppressione del comma 2, dell'articolo 10 e una riformulazione dell'articolo 18, comma 1. Chiede, pertanto, di chiarire se tali proposte siano state recepite dalla Commissione di merito.

Alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, il presidente SANGALLI propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito alla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 29.1, 29.2 e 29.3. Segnala, inoltre, una esigenza analoga relativamente agli emendamenti 29.100 e 29.100 (testo 2). Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 30, ritiene onerose le proposte 30.1 e 30.2, mentre reputa non suscettibili di produrre effetti onerosi diretti, ma piuttosto un rischio di infrazione della normativa comunitaria, gli emendamenti 30.3 e 30.4. Concorda, inoltre, sull'onerosità delle proposte 31.1, 31.2, 31.3, 31.7, 31.8, 31.9, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, mentre ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sugli emendamenti 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4 e 31.0.1. Si rimette, invece, al giudizio della Commissione in merito agli emendamenti 31.4, 31.5, 31.6. Con riferimento all'articolo 32, ritiene onerose le proposte 32.9, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16 (e le analoghe 32.17 e 32.18), 32.19 e 32.20. Ritiene invece prive di effetti finanziari negativi le proposte 32.6 (e le analoghe 32.7 e 32.8), 32.10, 32.11 e 32.12. Reputa necessario predisporre una relazione tecnica sugli emendamenti 33.2, 33.2 (testo 2), 33.3, 33.3 (testo 2), 33.4, 33.5, 33.6 e 33.10, mentre esprime un parere contrario motivato dai suoi effetti negativi sulla finanza pubblica, sulla proposta 33.13. Esprime, altresì, un parere non ostativo sugli emendamenti 33.7 e 33.8, nonché su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34. Quanto all'articolo 35, reputa oneroso l'emendamento 35.15, mentre ritiene necessario richiedere all'amministrazioni competenti una relazione tecnica sulle proposte 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 e 35.14. Le proposte 35.4 e 35.5 risultano, a suo parere, prive di effetti finanziari. Concorda, inoltre, con il relatore sull'onerosità delle proposte 36.1 e 36.9, segnalando, inoltre, il carattere oneroso degli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2). Ritiene, invece, priva di effetti finanziari diretti la proposta 36.0.1. Esprime, altresì, un parere non ostativo sugli emendamenti 36.5 e 36.6. Quanto all'articolo 37, reputa necessario richiedere una relazione tecnica sulle proposte 37.5, 37.1, 37.2 e 37.3. Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti 38.0.4 e 38.0.10 in quanto, a suo parere, privi di effetti finanziari.

Il relatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), alla luce delle valutazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.100, 29.100 (testo 2), 30.1, 30.2, 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.3 (testo 2), 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.9 (testo 2), 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.1, 32.9, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 33.2, 33.2 (testo 2), 33.3, 33.3 (testo 2), 33.4, 33.5, 33.6, 33.10, 33.13, 35.15, 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 36.1, 36.9, 36.0.2, 36.0.2 (testo 2), 37.5, 37.1, 37.2 e 37.3. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 30.3, 30.4 e 36.0.1. Il pa-

rere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 29 all'articolo 38. Il parere rimane sospeso sulle proposte 3.1, 13.0.1, 25.0.1, 25.0.1 (testo 2), 25.13 e 25.14. Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 39 al termine, nonché su tutte le proposte emendative trasmesse successivamente al 12 maggio 2015.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria**216^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario TOCCAFONDI con riferimento all'interrogazione n. 3-01947 della senatrice Petraglia, sulla funzione dei supervisori di tirocinio e dei *tutor* organizzatori e coordinatori nelle università, ritiene opportuno indicare, sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.

In proposito osserva che la materia è regolata dal decreto ministeriale 26 maggio 1998 con cui sono stati definiti i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, l'articolo 11 del decreto ministeriale n. 249 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio, previsto nell'ambito del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, le università si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Premesso ciò, manifesta condivisione per le considerazioni espresse dall'onorevole interrogante in relazione alla necessità di garantire la continuità delle attività di tutoraggio, osservando che è stata utilmente attivata la procedura per la proroga del contingente del personale impegnato quale *tutor* dei tirocini attivati presso i corsi di laurea di scienze della formazione, nonché per il tirocinio dei docenti che intendono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella classe A077 (strumento musicale). Infatti, il comma 5 dell'articolo 11 stabilisce che il contingente del personale della scuola necessario allo svolgimento dei compiti tutoriali è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In data 13 agosto 2015 è stato, quindi, emanato il decreto n. 623, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale decreto contiene un'ulteriore proroga, che si aggiunge a quella già disposta per l'anno scolastico 2014/2015 con il decreto del 7 luglio 2014, n. 548, e prevede, a differenza dell'anno precedente, la possibilità per gli atenei di ripetere le selezioni in caso di esaurimento delle precedenti graduatorie.

Con nota del 13 agosto scorso è stato chiesto, altresì, ai direttori degli uffici scolastici regionali di provvedere ai conseguenti adempimenti di propria competenza, ivi compresa la trasmissione agli atenei interessati, con preghiera di evidenziare a questi ultimi che la proroga conferma sia i contingenti già assegnati alle singole università sia, qualora nel frattempo non si sia proceduto con nuove selezioni o sostituzioni, il personale già utilizzato. Tutto ciò al fine di procedere, tempestivamente, e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico, alle necessarie sostituzioni.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) si dichiara soddisfatta per la risposta ricevuta, manifestando al contempo la propria preoccupazione affinché si provveda tempestivamente ad assicurare la continuità delle attività di tutoraggio anche con riferimento all'anno scolastico 2016-2017.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

La senatrice DI GIORGI (*PD*), dopo aver richiamato sinteticamente i contenuti del disegno di legge in titolo – già esposti nell’ambito della relazione introduttiva svolta nella seduta del 14 luglio scorso – ribadisce la necessità di procedere ad una rapida approvazione del predetto testo, atteso che lo stesso introduce un importante sostegno alla formazione ed alla ricerca nel settore delle scienze geologiche. Fa peraltro presente che una rapida approvazione del disegno di legge in questione garantirebbe alle università interessate la possibilità di assumere le misure organizzative in questione già per l’anno accademico in corso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) pur valutando positivamente le misure straordinarie previste dal disegno di legge in titolo a favore del settore geologico – di notevole importanza strategica per il Paese – fa tuttavia presente che i profili tematici affrontati nell’ambito di tale normativa dovrebbero rivestire una valenza più generale, inerente anche ad altre tipologie di discipline universitarie.

Sottolinea che l’inadeguatezza degli interventi politici rispetto alla ricerca ha determinato l’assunzione di provvedimenti straordinari, circoscritti solo ad alcune discipline accademiche, senza quindi un approccio sistematico e complessivo.

Anche il diritto allo studio andrebbe garantito in tutti gli ambiti universitari, atteso che l’Italia ha una media di laureati inferiore a quella europea anche a seguito della recente crisi economica, che ha determinato una riduzione delle immatricolazioni.

Rileva poi che l’articolo 2 del disegno di legge in titolo circoscrive le misure atte a favorire l’acquisto della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca alle sole università, senza estendere le stesse – come sarebbe stato invece logico e necessario – anche agli enti di ricerca.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dopo aver ringraziato la relatrice Di Giorgi, manifesta condivisione per le argomentazioni espresse dal senatore Bocchino. Rileva altresì l’esigenza di rimuovere i vincoli che soffocano l’autonomia degli atenei e degli enti di ricerca. In proposito osserva che tali vincoli potrebbero essere facilmente rimossi, fermo restando l’obbligo di pareggio di bilancio. Infine rileva che il settore disciplinare oggetto del provvedimento in esame è particolarmente rilevante e pertanto il disegno di legge n. 1892 va considerato un passo positivo nell’ottica di valorizzare l’attività di ricerca universitaria.

Il PRESIDENTE, in assenza di altri interventi, dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver espresso l’auspicio di una celere conclusione dell’*iter* di approvazione del disegno di legge in titolo, propone di fissare per martedì 15 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria**181^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente MATTEOLI ricorda che per la ripresa dell'esame del disegno di legge in titolo occorre superare il parere contrario reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio su alcune parti significative del testo, il che presuppone necessariamente una riformulazione delle stesse.

Il relatore BORIOLI (PD), anche a nome del correlatore Gibiino, fa presente che, d'intesa con il Governo, i relatori stanno valutando una serie di riformulazioni che possano risolvere i problemi di carattere finanziario del testo e superare così il parere contrario della Commissione bilancio.

Propone pertanto che la Commissione, come già concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dia corso alle audizioni informative già programmate, riservandosi di pre-

sentare le citate riformulazioni non appena completati i necessari approfondimenti di carattere tecnico.

Il presidente MATTEOLI osserva che tali riformulazioni dovranno essere predisposte come emendamenti al testo in esame e, pertanto, non appena sussistano le condizioni occorrerà fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Nel frattempo, concorda sullo svolgimento delle audizioni già indicate.

Il vice ministro NENCINI conviene con la proposta di organizzazione dei lavori della Commissione, confermando la più ampia disponibilità del Governo a collaborare con la Commissione per individuare le soluzioni tecniche idonee a superare i problemi di carattere finanziario riscontrati dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (PD) segnala che anche durante questa estate si sono registrati numerosi problemi e disservizi nei collegamenti marittimi con le isole, ad esempio nel Lazio ed in Sicilia. Tale situazione si somma ai problemi derivanti dalla concentrazione delle rotte per la Sardegna presso un unico operatore, di cui la Commissione si è già occupata.

Trattandosi di questioni di grande rilievo, in quanto investono non solo i collegamenti locali, ma anche la garanzia della continuità territoriale, chiede che la Commissione possa avviare quanto prima un'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente MATTEOLI concorda con il senatore Ranucci, rilevando che nel caso dei collegamenti con la Sardegna vi sono problemi legati anche al forte aumento delle tariffe. Si riserva quindi di prendere i necessari contatti con il Ministero per fare il punto della situazione.

La seduta termina alle ore 15,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria**167^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 199)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante il programma di utilizzo, per l'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Ricorda, infatti, che l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Per l'anno 2015 l'entità delle risorse riconducibili alle citate finalità è stabilita in circa 59.000 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitolo 2234), da utilizzare, trattandosi di spesa corrente, entro l'anno di competenza.

Secondo quanto riferito nella relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico enunciate dal Ministro nell'Atto di indirizzo 2015-2017 del 22 aprile 2014, quindi con l'obiettivo, sia di porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea sia di realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso il sostegno all'innovazione legata alla *green economy* (energie rinnovabili,

efficienza energetica, mobilità sostenibile, riciclo e valorizzazione dei rifiuti, servizi idrici) e all'investimento in tecnologie *low carbon*.

Le risorse in questione verranno dunque orientate ad attività di approfondimento di alcuni *driver* di sviluppo sostenibile, tra i quali, in particolare, si evidenziano le analisi delle ricadute industriali e degli scenari di sviluppo della *green economy*, con riferimento alle opportunità di innovazione, ricerca e sviluppo nell'utilizzo efficiente delle risorse.

Inoltre, si proseguirà anche nel 2015 con l'attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico, con particolare riferimento al Regolamento europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche. Per tale attività, anche a fronte di sopraggiunte esigenze di carattere straordinario, l'onere è già stato quantificato in 36.000 euro (circa il 60 per cento del totale).

Lo schema di decreto in oggetto presenta anche una rendicontazione per l'anno finanziario 2014, riportando impegni complessivi per circa 46.000 euro (a fronte dei circa 104.000 stanziati), che sono stati destinati al supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH.

Nel valutare complessivamente il provvedimento, ritiene che si debba segnalare, come già nel 2014, l'esigenza che l'annuale schema di decreto venga presentato alle Commissioni parlamentari competenti entro il primo trimestre dell'anno di riferimento. Ciò tanto più perché, come già anticipato, le risorse devono essere spese necessariamente entro l'anno di riferimento.

Inoltre, occorre ribadire la richiesta di fornire alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche informazioni dettagliate sui risultati delle singole attività di ricerca, nonché l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

In conclusione, si riserva di formulare un parere favorevole con le osservazioni ora illustrate e le ulteriori che dovessero emergere dal dibattito.

Seguono interventi del senatore ASTORRE (PD) e del presidente MUCCHETTI, il quale dichiara di condividere le osservazioni formulate dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il senatore SCALIA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di astensione da parte del senatore GIROTTO (M5S), lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2016, sia presentato alle Commissioni parlamentari competenti entro il primo trimestre dell'anno;

che, a partire dal prossimo schema di decreto, venga comunicata alle Commissioni parlamentari competenti non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca;

che venga fornito alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria**178^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CASSANO, rispondendo all'interrogazione n. 3-01611, riguardante l'assunzione dei vincitori di un concorso per l'accesso all'INAIL, rileva innanzitutto che l'Ente ha sino ad oggi assunto 99 persone inserite nella graduatoria definitiva; l'ultima assunzione è avvenuta a marzo 2012 ed ha riguardato il soggetto collocato alla 150^a posizione della graduatoria. Nota quindi che l'attuale dotazione organica dell'Istituto è il risultato dei processi di rideterminazione imposti dapprima dal decreto-legge n. n. 138 del 2011 e successivamente dal decreto-legge n. 95 del 2012, il cui articolo 2 vieta alle pubbliche Amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino al completo riassorbimento degli esuberanti. L'INAIL ha reso noto che, ad oggi, a causa di un'eccedenza – rispetto alla predetta dotazione organica – di circa 40 persone nel profilo amministrativo dell'area C, non sussistono le condizioni per procedere ad ulteriori assunzioni e che le assunzioni effettuabili in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 – e cioè in misura percentuale rispetto al personale cessato nell'anno precedente – sono utilizzate per l'acquisizione di professionalità sanitarie, tenuto conto che, proprio per tali categorie, l'articolo 1, comma

111 della legge di stabilità per il 2013 ha previsto un'esplicita deroga all'obbligo di riduzione della dotazione organica.

Per quanto concerne l'opportunità di condividere la graduatoria con le pubbliche Amministrazioni che presentano carenze di personale, il Sottosegretario rappresenta che, in base al comma 61 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, l'Istituto non può assumere alcun ruolo attivo nel procedimento di cessione della graduatoria, ma ha comunque comunicato che nel prossimo anno sussiste la concreta possibilità di riprendere le assunzioni dei vincitori del concorso in argomento.

La senatrice PEZZOPANE (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, atteso l'annunciato utilizzo della graduatoria in relazione ai futuri pensionamenti. Osserva tuttavia che la graduatoria in questione non include unicamente idonei, ma comprende moltissimi vincitori di un concorso che è stato bandito per un numero di posti superiore a quello degli assunti. Fermo restando che la responsabilità della vicenda compete alle passate gestioni dell'Ente, vigilerà affinché le assicurazioni oggi fornite dal rappresentante del Governo trovino tempestiva traduzione pratica.

Il sottosegretario CASSANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01938, concernente il Piano nazionale di implementazione della Garanzia Giovani, precisando che la fase attuativa del Piano sta interessando sia il Ministero del lavoro, quale Autorità di gestione, sia le Regioni, quali organismi intermedi delegati alla definizione e all'attuazione delle misure mediante specifici Piani che tengano conto delle specificità socio-economiche del territorio. Il Piano si avvale dello strumento innovativo del monitoraggio dei dati relativi all'attuazione delle misure di politica attiva da parte delle Regioni, che consente una costante attività di valutazione dell'attuazione degli interventi, finalizzata a documentare il numero e le caratteristiche dei destinatari raggiunti, l'avanzamento della spesa e gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale, nonché ad individuare eventuali azioni correttive. Il monitoraggio, effettuato con cadenza settimanale e pubblicato mediante *report* sull'apposito sito *web*, persegue anche lo scopo di rendere pubblici i risultati, consentendo, nel contempo, la sperimentazione di forme attive di collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Le attività di analisi, monitoraggio e valutazione si basano principalmente sulle informazioni che confluiscono nella piattaforma tecnologica del Ministero del lavoro, che costituisce fonte di dati certi, le cui elaborazioni saranno messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali.

Specifica quindi che l'accompagnamento al lavoro è un servizio che viene offerto da soggetti accreditati/autorizzati operanti in ambito regionale, ed è volto ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato. Più in generale, l'obiettivo della misura si sostanzia nel progettare ed attivare misure di inserimento lavorativo, fornendo al giovane un sostegno nelle fasi di avvio e di ingresso alle esperienze di lavoro. Il servizio erogato verrà rimborsato

solo al conseguimento del risultato (la stipula di un contratto di lavoro), con esclusione, pertanto, di qualsiasi rimborso «a quota fissa» in caso di mancato raggiungimento dello stesso.

Riguardo, invece, al cosiddetto *bonus* occupazionale, precisa che la misura è volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a 6 mesi, mediante l'erogazione di un incentivo economico ai datori di lavoro privati che provvedono all'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni particolarmente svantaggiati, registrati al PON «Iniziativa Occupazione Giovani». Si tratta, pertanto, di una misura di natura economica che non costituisce un improprio arricchimento per le imprese, bensì uno strumento volto a favorire nelle assunzioni i giovani particolarmente svantaggiati. Inoltre, la corresponsione di tale incentivo avviene mediante procedure di selezione pubblica che, in quanto tali, offrono le necessarie e dovute garanzie di trasparenza.

La senatrice BERTUZZI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, che, pur se priva di dati quantitativi, evidenzia elementi che consentono di superare incertezze e dubbi nei confronti dello strumento. Riterrebbe comunque molto importante disporre di dati specifici suddivisi per regione e, se necessario, si dichiara disposta a presentare allo scopo un ulteriore strumento di sindacato ispettivo.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

La presidente SPILABOTTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati undici emendamenti (testi allegati al resoconto) e che è giunto il parere della 1^a Commissione permanente, non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1, su cui il parere è non ostativo condizionato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, la senatrice MANASSERO (PD), premesso che il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione lavoro

della Camera dei deputati, ne illustra l'articolo unico, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 4 del 1953, ed assicura la consegna del prospetto di paga entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. La modifica permette di superare l'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce, da un lato, per danneggiare il lavoratore e, dall'altro, per assecondare il comportamento elusivo del datore di lavoro, il quale può trarre giovamento dall'incertezza normativa. La proposta, priva di oneri finanziari, consente dunque di rafforzare le tutele per i lavoratori.

Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia il grande rilievo del tema oggetto del provvedimento, sottolineando che molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1769

Art. 1.

1.1

FUCKSIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «non superiore ad euro 5.681,02», con le seguenti: «non superiore a 10.140»;

sopprimere le parole: «ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «10.000.000 di euro» con le seguenti: «20.000.000 di euro».

1.2

CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 9.360».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «14.500.000 euro».

1.3

CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 8.000».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».

1.0.1

FUCKSIA, CATALFO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Possibilità di estensione delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio)*

1. In alternativa al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il lavoratore infortunato può chiedere, mediante apposita domanda, l'applicazione in favore dei figli viventi a suo carico, qualora maggiorenni, o, in alternativa, del proprio coniuge, delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

2. Il soggetto, che esercita l'opzione prevista dal comma 1, perde il diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, relativamente ai soggetti interessati, a partire dal momento della presentazione della domanda.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

Art. 2.**2.1**

PAGLINI, CATALFO

Al comma 1, capoverso «2)», primo periodo, dopo le parole: «diciottesimo anno d'età», aggiungere le seguenti: «il trenta per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, in caso di famiglia monoredito;».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «18.000.000 di euro».

2.2

FUCKSIA

Al comma 1, capoverso «2)», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «non superiore ad euro 5.681,02», con le seguenti: «non superiore a 10.140»;

sopprimere le parole: «e anche successivamente qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «10.000.000 di euro» con le seguenti: «20.000.000 di euro».

2.3

CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «2)», sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 9.360».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «14.500.000 euro».

2.4

CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «2)», sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 8.000».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».

2.5

BENCINI, BAROZZINO, ORELLANA, VACCIANO, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, capoverso «2), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero qualora essi si trovino a cavallo di due cicli di studi universitari o nel passaggio da un corso universitario ad un corso post universitario».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «10.500.000 euro».

Art. 3.**3.1**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.2

FUCKSIA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «convenzioni tra l'INAIL», inserire le seguenti: «, le società scientifiche del settore maggiormente rappresentative».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCLEROSI MULTIPLA (AISM)

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La presidente DE BIASI (PD) – stante l'impossibilità della relatrice designata, senatrice Bianconi, di partecipare ai lavori odierni – riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 – reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni della disciplina del regolamento (CE) n. 1223/2009, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

L'articolo 2, comma 2, dello schema conferma – come già stabilito dall'articolo 16 della legge 6 agosto 2013, n. 97 – che il Ministero della salute è l'autorità pubblica competente per l'attuazione del regolamento.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni penali per la violazione degli obblighi in materia di presentazione, etichettatura, istruzioni per l'uso e per l'eliminazione e altre indicazioni o informazioni da parte del soggetto responsabile.

Sotto il profilo redazionale, la Relatrice osserva che il riferimento dovrebbe essere circoscritto al primo comma dell'articolo 3 del regolamento, dal momento che il secondo comma fa rinvio ad obblighi posti in altri articoli del regolamento (e che sono autonomamente sanzionati da successivi articoli del presente schema). Inoltre, segnala che potrebbe essere opportuno definire in termini più chiari quali siano gli inadempimenti oggetto delle sanzioni penali di cui all'articolo 3 dello schema, dal momento che alcuni inadempimenti relativi alle suddette materie sono oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di successivi articoli dello schema.

L'articolo 4 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inadempimento degli obblighi stabiliti, a carico dei soggetti responsabili, dall'articolo 5 del regolamento. Tali obblighi sono relativi agli interventi o alla collaborazione a cui sono tenuti i soggetti summenzionati in caso di possibili rischi derivanti da prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Sotto il profilo redazionale, la Relatrice osserva che, nel comma 1 dell'articolo 4, il riferimento dovrebbe essere limitato ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del regolamento, dal momento che il successivo paragrafo 3 è oggetto del comma 2 del medesimo articolo 4.

L'articolo 5 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inadempimento degli obblighi stabiliti, a carico dei soggetti distributori, dall'articolo 6 del regolamento (obblighi inerenti a verifiche del prodotto, ad iniziative in caso di possibile rischio, alle condizioni di stoccaggio e di trasporto ed alla collaborazione con le autorità competenti).

L'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme dell'articolo 7 del regolamento, intese ad assicurare l'identificazione dei soggetti nella catena di fornitura del prodotto.

L'articolo 7 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme dell'articolo 8 del regolamento, relative alle buone pratiche di fabbricazione.

L'articolo 8 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme degli articoli 10 e 11 del regolamento, inerenti alla valutazione della sicurezza (preliminare all'immissione sul mercato del prodotto) ed alla documentazione informativa sul prodotto (la quale deve essere conservata dal soggetto responsabile).

L'articolo 9 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, da parte del soggetto responsabile e del distributore, nonché degli obblighi di comunicazione al soggetto responsabile da parte del distributore, stabiliti dall'articolo 13 del regolamento.

L'articolo 10 dello schema stabilisce le sanzioni penali per le violazioni delle norme poste dagli articoli 14 e 15 del regolamento, inerenti ai divieti o alle condizioni nell'impiego di alcune sostanze.

L'articolo 11 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione inerenti a prodotti cosmetici contenenti nanomateriali, di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.

L'articolo 12 dello schema stabilisce le sanzioni penali per la violazione dei divieti inerenti alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento. In proposito, la Relatrice osserva che, almeno in base alla formulazione letterale dell'articolo, le sanzioni penali si applicano solo in caso di immissione sul mercato di prodotti cosmetici; rileva l'opportunità, al riguardo, di una più chiara formulazione.

L'articolo 13 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento o per l'impiego nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono ai prodotti caratteristiche o funzioni che in realtà non possiedono.

L'articolo 14 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per il soggetto responsabile che non garantisca, con mezzi idonei, l'accesso da parte del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento.

L'articolo 15 dello schema reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi posti dagli articoli 23 e 24 del regolamento, in materia di informazioni sugli effetti indesiderabili gravi e sulle sostanze.

L'articolo 16 dello schema stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti responsabili e i distributori che non adottino i provvedimenti richiesti dall'autorità competente (ai fini della conformità del prodotto) ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o che adottino misure non sufficienti o oltre i termini stabiliti dall'autorità.

Ai sensi dell'articolo 17 dello schema, le norme sanzionatorie del medesimo non si applicano al commerciante che detenga, ponga in vendita o comunque distribuisca per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

In base al successivo articolo 18, le sanzioni amministrative introdotte dallo schema sono irrogate dall'organo regionale territorialmente competente.

Gli articoli 19 e 20 pongono le norme transitorie, di abrogazione e finanziarie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti è stato differito dall'Ufficio di Presidenza, riunitosi ieri, alle ore 14 di giovedì 17 settembre prossimo venturo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria

139^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MAURO

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra brevemente uno schema di parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione si era espressa sul relativo testo, lo scorso 29 luglio.

Più precisamente, la suddetta proposta di parere si configura come non ostativa relativamente a tutti gli emendamenti in questione, salvo l'emendamento 1.37 su cui la valutazione è contraria.

Successivamente, il PRESIDENTE , dopo aver constatato che nessun senatore intende intervenire, pone, quindi, in votazione, verificata la presenza del numero legale, la bozza di parere presentata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARAN (*PD*) introduce il disegno di legge in argomento, dando lettura del relativo parere favorevole, da lui predisposto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere preparata dal relatore, che è accolta dalla Commissione.

(2030) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARAN (*PD*) dà lettura di uno schema di parere favorevole relativo al mentovato disegno di legge.

Rilevato che nessun senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver constatato la presenza del numero legale, mette in votazione la suddetta bozza di parere, che è approvata dalla Commissione.

(2031) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARTINI (*PD*), dopo aver esposto i contenuti del disegno di legge in argomento, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, senza discussione e previa verifica della presenza del necessario numero legale, mette in votazione tale schema di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvolturmo in Campania, Mario de Biase

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvolturmo in Campania, Mario de Biase.

Mario DE BIASE, *commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvolturmo in Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro BRATTI, *presidente*, i senatori Laura Puppato (PD), Paola NUGNES (M5S) e Bartolomeo PEPE (GAL), nonché i deputati Michela ROSTAN (PD), Giovanna PALMA (PD) e Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL).

Mario DE BIASE, *commissario governativo per le bonifiche del territorio nelle aree di Giugliano e Castelvolturmo in Campania*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor de Biase per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione effettuerà una missione a Rimini dal 5 al 6 novembre 2015 e una missione di studio in Spagna dal 23 al 27 novembre 2015.

La seduta termina alle ore 16,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 9 settembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze
(Deliberazione)

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Sul programma, frutto di un'ampia consultazione in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Dopo aver ringraziato i componenti della Commissione per la loro competente partecipazione alla messa a punto del programma, richiama brevemente le ragioni che inducono la Commissione a focalizzare la propria attenzione sulle semplificazioni possibili nella gestione delle fasi successive alle emergenze, precisando che l'indagine conoscitiva ha l'obiettivo di verificare gli ambiti particolarmente incisi da vincoli ed oneri, anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione.

A questo scopo saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto della società civile, in modo da incanalare le audizioni dei soggetti istituzionali sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti più da vicino coinvolti: cittadini e associazioni; liberi professionisti; imprese; sindacati; banche; istituzioni.

Come già anticipato in sede di Ufficio di presidenza, propone di svolgere le audizioni, in via generale, in ampie sessioni, che consentano il più

ampio confronto, utilizzando anche il lunedì pomeriggio ed il venerdì mattina.

Nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si svolgerà al termine della seduta della Commissione si potranno definire tempi e modalità delle audizioni.

Propone, in conclusione, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in base al programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (vedi allegato 1).

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*) e i deputati Mino TARICCO (*PD*) e Fabio LAVAGNO (*PD*) dichiarano il proprio voto favorevole allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, i cui contenuti sono stati ampiamente condivisi in sede di Ufficio di presidenza.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

La seduta termina alle ore 8,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,35.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha svolto, a cavallo tra il 2013 ed il 2014, un'approfondita indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa.

Dal documento conclusivo, approvato all'unanimità, sono stati tratti diversi spunti che hanno avuto poi un seguito legislativo, a partire dalla previsione dell'agenda per la semplificazione (articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014).

A distanza di 16 mesi dall'approvazione di quel documento, la Commissione considera opportuno focalizzare la propria attenzione sulle semplificazioni possibili nella gestione delle fasi successive alle emergenze.

Son state purtroppo numerose le calamità naturali che hanno colpito l'Italia negli ultimi anni: tra i tanti eventi, particolarmente gravi sono stati i terremoti in Abruzzo e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le alluvioni che si sono abbattute in Sardegna (novembre 2013), in Liguria (novembre 2014) e da ultimo nella brughiera del Brenta (luglio 2015).

La gestione della fase successiva a tali eventi è spesso molto gravosa per cittadini e aziende, che devono fare i conti con vincoli ed oneri amministrativi che generalmente non perdono di intensità pure a fronte di situazioni emergenziali.

Vincoli ed oneri risultano aggravati da una normativa estremamente instabile, in capo a più soggetti e a più livelli istituzionali, in cui gli atti si rincorrono a ritmo spesso frenetico, e non sempre sono dotati delle più opportune forme di pubblicità. A titolo puramente esemplificativo, per affrontare l'emergenza conseguente al terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono stati emanati:

21 decreti-legge in poco più di sei anni, fino al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

83 ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in un periodo di poco superiore ai tre anni, che si conclude con l'ordinanza in data 30 aprile 2012, n. 4018 (poi è intervenuta la riforma del sistema della protezione civile, con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59). Tali ordinanze, peraltro, trattano in genere disparati argomenti e agiscono frequentemente in deroga a moltissime disposizioni.

Sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia-Romagna, basta citare il titolo dell'ordinanza del Presidente della Regione in qualità di commissario delegato n. 31 del 7 luglio 2015, da cui si evince che l'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è stata modificata, in meno di tre anni, 12 volte: «Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014 e dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015 Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi».

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha l'obiettivo di verificare gli ambiti particolarmente incisi da vincoli ed oneri (per esempio: tutela dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici; accesso ai contributi), anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione.

A questo scopo saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto della società civile, in modo da incanalare le audizioni dei soggetti istituzionali sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti più da vicino coinvolti: cittadini e associazioni; liberi professionisti; imprese; sindacati; banche; istituzioni.

Si elencano di seguito, per ciascun ambito, i soggetti che verranno auditi con l'obiettivo di individuare le possibili linee di azione per semplificare la gestione delle emergenze:

Cittadini e associazioni:

comitati civici costituiti in seguito alle emergenze; Unione piccoli proprietari immobiliari; Fondo ambiente italiano;

Liberi professionisti:

Rappresentanze di talune professioni (in particolare: commercialisti; architetti; ingegneri; geometri; agenti immobiliari).

Imprese:

Confindustria, le organizzazioni afferenti a R.Ete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti), le organizzazioni dell'edilizia, dell'agricoltura e del mondo cooperativo.

Sindacati:

CISL, CGIL, UGL, UIL; Unione sindacale di base.

Banche:

ABI

Istituzioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri (in particolare: Dipartimento della protezione civile);

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini;

il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti;

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Maria Anna Madia;

Prefetture;

Unioncamere;

Soprintendenze;

Cassa depositi e prestiti;

una delegazione di Presidenti di Regione, dell'UPI e dell'ANCI, anche in rappresentanza dei territori colpiti da calamità particolarmente gravi;

rappresentanti del Tavolo istituzionale per la semplificazione (istituito con l'accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 maggio 2012).

Potranno essere auditi altri soggetti rientranti nelle categorie indicate.

L'indagine si concluderà entro il 28 febbraio 2016.

